

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

Sezioni Unite

COMUNICATO UFFICIALE N. 023/CGF

(2012/2013)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL

COM. UFF. N. 002/CGF– RIUNIONI DEL 2, 3, 5 E 6 LUGLIO 2012

**Collegio composto dai Signori:**

Presidente: Dott. Gerardo MASTRANDREA; Componenti: Prof. Piero SANDULLI, Prof. Mario SANINO, Prof. Mario SERIO, Avv. Carlo PORCEDDU, Dott. Claudio MARCHITIELLO, Avv. Maurizio GRECO, Avv. Lorenzo ATTOLICO, Dott. Salvatore MEZZACAPO; Componenti supplenti: Dott. Luigi IMPECIATI, Prof. Mauro SFERRAZZA - Rappresentante A.I.A.: Dott. Carlo BRAVI; Rappresentante A.I.A. supplente: Dott. Raimondo CATANIA – Segretario: Dott. Antonio METITIERI.

**42) RICORSO DELLA REGGINA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA DI PUNTI 4 DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2012/2013, INFLITTA PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL'ARTT. 7 COMMI 4 E 6 E DELL'ART. 4 COMMI 2 E 5 C.G.S., IN RELAZIONE ALLE VIOLAZIONI ASCRITTE AI CALCIATORI GIANNI ROSATI E JURI TAMBURINI, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 8011/33PF11-12/SP/BLP DELL'8.5.2012** – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012)

La Reggina Calcio S.p.A., in persona del sig. Pasquale Foti, presidente e legale rappresentante *pro tempore*, ha proposto ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale pubblicata sul Com. Uff. n. 101/CDN (2011/2012) del 18 giugno 2012, con la quale, per quanto qui rileva, la predetta C.D.N., in esito al relativo deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C., ha inflitto alla reclamante la sanzione della penalizzazione in classifica di punti 4 da scontarsi nella stagione sportiva 2012/2013, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 7, comma 4 e dell'art. 4, comma 2, C.G.S., e per responsabilità presunta, ai sensi dell'art. 4, comma 5, C.G.S., in relazione alle violazioni rispettivamente ascritte al sig. Gianni Rosati ed sig. Juri Tamburini, con riferimento alla gara Grosseto/Reggina del 15 maggio 2011.

Come noto, l'indagine federale ha preso avvio dalle notizie di stampa relative all'attività giudiziaria svolta dalla Procura della Repubblica di Cremona in ordine alla individuazione e conseguente repressione di una organizzazione, alquanto articolata e ramificata, essenzialmente finalizzata a ricavare illeciti profitti su scommesse da effettuarsi su partite di calcio. Di tale organizzazione facevano parte diverse persone, alcune delle quali soggette alla giurisdizione della F.I.G.C..

Aperto, pertanto, uno specifico procedimento, la Procura Federale provvedeva a richiedere, alla Procura della Repubblica di Cremona, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 401/1989, in relazione all'art. 116 c.p.p., copia degli atti di possibile interesse sportivo, correlativamente procedendo ad una propria «autonoma attività istruttoria, consistente, fra l'altro, nell'analisi e nell'approfondimento della copiosa documentazione ricevuta e nell'audizione dei soggetti coinvolti e/o informati sui fatti» (cfr. atto di deferimento).

L'esame del materiale processuale trasmesso dalla Procura di Cremona, alla luce delle emergenze istruttorie acquisite nel corso dell'autonoma attività investigativa svolta dalla Procura

federale, consente di ritenere sussistenti, secondo la prospettazione accusatoria, consistenti elementi probatori atti a comprovare la illiceità delle condotte dei soggetti deferiti e ad escludere una qualsivoglia verosimile ricostruzione alternativa dei fatti oggetto d'indagine.

Nell'atto di deferimento, dopo il richiamo alle pronunce definitive rese nell'agosto 2011 in ambito federale con riguardo ad altri, connessi, procedimenti per violazioni analoghe, si dava conto degli esiti fino ad allora prodotti dall'indagine svolta dagli uffici giudiziari di Cremona ed in particolare dell'attività investigativa anteriore e successiva all'emanazione, in data 9 dicembre 2011 da parte del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di quella sede, di un'ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di alcuni imputati, cui veniva contestato, con altre persone sottoposte ad indagini, il delitto associativo di cui agli articoli 416, commi 1, 2, 3 e 5 c.p. e 3 e 4 legge 16 marzo 2006, n. 146 rivolto allo scopo di realizzare, anche a livello transnazionale, delitti di frode in competizione sportiva, alterandone i risultati, sì da conseguire vincite in scommesse effettuate avvalendosi dello strumento della "corruzione" di partecipanti a vario titolo alle competizioni.

Sul piano generale, osservava la Procura Federale, come nella complessiva valutazione degli elementi emersi in sede di indagini e di giustizia sia ordinaria sia sportiva occorra considerare che le condotte poste in essere dai tesserati sono risultate finalizzate all'alterazione del risultato delle gare o per motivi di classifica o per l'effettuazione di scommesse dall'esito assicurato, evidenziando, anzi, come, talvolta, le due finalità sopra indicate erano perseguite congiuntamente dagli stessi soggetti agenti.

Riteneva, in definitiva, la Procura federale, che all'esito del complessivo procedimento istruttorio siano apparse realizzate molteplici condotte finalizzate alla alterazione dello svolgimento e del risultato delle gare, in ordine alle quali, peraltro, l'eventuale mancato conseguimento del risultato "combinato" non può assumere alcun rilievo ai fini della integrazione dell'illecito previsto e punito dagli artt. 7 e 4, comma 5, C.G.S., in virtù della anticipazione della rilevanza disciplinare anche riguardo ai meri atti finalizzati a conseguire tali effetti.

In particolare, per quanto qui di rilievo, la Procura federale deferiva i sigg.ri.:

- Antonio Narciso, tesserato dal 1.7.2005 al 27.8.2008 quale calciatore della Società Modena F.C. S.p.A.; dal 28.8.2008 al 30.6.2009 tesserato in prestito dalla società U.C. Albinoleffe S.r.l.; dal 1.7.2009 al 30.6.2010 quale calciatore della Società Modena F.C. S.p.A.; dal 9.7.2010 al 30.6.2012 quale calciatore dell'U.S. Grosseto FC S.r.l.;

- Giovanni Rosati (detto anche Gianni), all'epoca dei fatti collaboratore della società Reggina Calcio S.p.A.;

- Juri Tamburini, all'epoca dei fatti calciatore tesserato della società Modena F.C. S.p.A..

Venivano, inoltre, deferite le società Grosseto, Reggina e Modena.

I fatti contestati si riferiscono alla gara Grosseto/Reggina del 15.5.2011 – Stagione Sportiva 2010/2011.

A Juri Tamburini, all'epoca dei fatti calciatore tesserato della società Modena F.C. S.p.A., e Gianni Rosati, all'epoca dei fatti collaboratore della società Reggina Calcio Spa, è stata contestata la violazione dell'art. 7, commi 1, 2 e 5, C.G.S. per avere, prima della gara Grosseto/Reggina del 15.5.2011, in concorso fra loro, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della stessa, prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato. Segnatamente, secondo la prospettazione accusatoria, Tamburini proponeva, per conto di Rosati, l'alterazione della gara prima indicata, a Narciso, eventualmente anche facendo da tramite con i compagni di squadra, e offrendo allo stesso la somma di €30/35.000,00 per ottenere un impegno a perdere la gara; Rosati chiedendo al Tamburini di prendere contatti con il Narciso per verificare la disponibilità dei calciatori del Grosseto a perdere la gara in cambio di una somma di denaro.

Ad Antonio Narciso, all'epoca dei fatti, come detto, calciatore tesserato della società U.S. Grosseto F.C. S.r.l., è stata contestata la violazione dell'art. 7, comma 7, C.G.S. per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara Grosseto/Reggina del 15.5.2011.

Alla società Modena è stata contestata la responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 7, commi 4 e 6, e dell'art. 4, comma 2, C.G.S. in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Tamburini.

Con l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6, C.G.S. della pluralità degli illeciti posti in essere.

Alla società Reggina Calcio S.p.A. è stata contestata la responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 7, commi 4 e 6, e dell'art. 4, comma 2, C.G.S. in ordine agli addebiti contestati al proprio collaboratore Rosati, nonché la responsabilità presunta ai sensi dell'art. 4, comma 5, C.G.S. per quanto posto in essere da Tamburini.

Alla società U.S. Grosseto F.C. S.r.l. è stata contestata la responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, C.G.S. in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Narciso.

Secondo la Procura federale è evidente come la predetta gara, valevole per il Campionato Nazionale di Serie B della Stagione Sportiva 2010/2011, terminata con il risultato di 0 – 1, sia stata oggetto di un tentativo di combine.

Richiamate le dichiarazioni di Antonio Narciso, ascoltato dalla Procura federale in data 7 marzo 2012, Juri Tamburini, ascoltato dalla Procura federale in data 28 marzo 2012 e 26 aprile 2012, Gianni Rosati, ascoltato dalla Procura federale in data 17 aprile 2012, nell'atto di deferimento si evidenzia come possa affermarsi «che il tesserato Tamburini Juri e Rosati Gianni, collaboratore della società Reggina, posero in essere atti diretti ad alterare il regolare svolgimento della gara in questione. Il Tamburini proponendo, per conto del Rosati, l'alterazione della gara in oggetto a Narciso Antonio, eventualmente anche facendo da tramite con i compagni di squadra, e offrendo allo stesso la somma di €30/35.000,00 per ottenere un impegno a perdere la gara; Rosati chiedendo al Tamburini di prendere contatti con il Narciso per verificare la disponibilità dei calciatori del Grosseto a perdere la gara in cambio di una somma di denaro.

È altresì emerso che a Narciso era stato richiesto di attivarsi per l'alterazione della gara ma il medesimo si è rifiutato immediatamente di aderire alla proposta. Pertanto lo stesso deve essere chiamato a rispondere di omessa denuncia.

Consegue la responsabilità oggettiva delle società di appartenenza dei predetti soggetti, nonché la responsabilità presunta della società Reggina Calcio per quanto posto in essere dal Tamburini» (cfr. deferimento).

Da qui, come detto, il deferimento della società Reggina Calcio S.p.A. per responsabilità tanto oggettiva, quanto presunta.

Con provvedimento del Presidente della C.D.N. l'inizio del dibattimento è stato fissato per il giorno 31 maggio 2012.

Nei termini assegnati nell'atto di convocazione sono pervenute, per quanto qui particolarmente rileva, memorie difensive da parte degli incolpati Rosati, Narciso, Tamburini, nonché delle società Modena, Grosseto e Reggina. In particolare, la Reggina Calcio, nella propria memoria difensiva, osservava ed eccepiva la propria estraneità ai fatti oggetto di deferimento, sviluppando cinque ordini di argomentazioni in relazione ai seguenti temi: a) fissazione del criterio di valutazione della prova e della regola di giudizio; b) esclusione della responsabilità oggettiva e presunta per assenza di prova in merito al coinvolgimento nei fatti del sig. Gianni Rosati; c) esclusione della responsabilità oggettiva per assenza dei presupposti previsti dall'art. 1, comma 5, C.G.S.; d) esclusione della responsabilità presunta per dimostrata assenza di partecipazione e consapevolezza delle condotte altrui da parte della società Reggina Calcio; e) trattamento sanzionatorio.

Ai fini istruttori la società Reggina Calcio contestava «la rilevanza l'efficacia e l'utilizzabilità della documentazione prodotta ed acquisita dalla Procura ai fini del presente procedimento» e deduceva di aver effettuato attività di indagini difensive che depositava in allegato alla memoria difensiva e delle quali chiedeva l'acquisizione (cfr. memoria difensiva depositata nel giudizio di primo grado).

Concludeva, quindi, chiedendo il proscioglimento dalle incolpazioni formulate a suo carico, insistendo, in sede istruttoria, per l'ammissione dei testi Simone Giacchetta, Maurizio Cacoza, Salvatore Conti, Giovanni Remo, Simona Gioè.

Nel corso del dibattimento, alcuni deferiti, tra cui, sempre per quanto possa utilmente rilevare ai fini del presente procedimento, Narciso e Tamburini, nonché le società Grosseto e Modena, hanno presentato istanza di applicazione di sanzioni su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 23 e 24 C.G.S.. Su dette istanze la C.D.N. ha provveduto con l'ordinanza n. 4, così disponendo: per il Sig.

Antonio Narciso, applicazione *ex artt.* 23 e 24, C.G.S. della squalifica per mesi 15 (quindici); per il Sig. Juri Tamburini, applicazione *ex artt.* 23 e 24, C.G.S. della squalifica per mesi 10 (dieci); per la Società US Grosseto FC S.r.l., applicazione *ex artt.* 23 e 24, C.G.S. della penalizzazione di punti 6 (sei) da scontarsi nella Stagione Sportiva 2012/2013, con ammenda di € 40.000,00 (quarantamila/00); per la Società Modena FC S.p.A., applicazione *ex artt.* 23 e 24, C.G.S. della penalizzazione di punti 2 (due) da scontarsi nella Stagione Sportiva 2012/2013.

La C.D.N. ha, quindi, esaminato le istanze istruttorie proposte dai deferiti, sulle quali ha provveduto con l'ordinanza n. 5, con cui, per quanto qui interessa, premesso che la formazione della prova nell'ordinamento federale avviene sulla base dei principi previsti dal C.G.S. e, in particolare, dall'art. 35, ha dichiarato le stesse generiche, irrilevanti e non correttamente articolate, ritenendo, invece, ammissibile la richiesta di produzione documentale allegata alle memorie.

Illustrate le ragioni del deferimento, la Procura federale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione, per quanto interessa ai fini del presente giudizio, della seguente sanzione a carico della Società Reggina Calcio S.p.A.: penalizzazione di 6 (sei) punti in classifica, da scontare in applicazione del principio di afflittività, «così determinata: punti cinque per ogni responsabilità oggettiva relativa a partite disputate dalla società medesima in ordine alla quale suoi tesserati sono stati dichiarati responsabili di illecito sportivo, come da incolpazione sub 101; punti uno per ogni responsabilità presunta derivante da atti posti in essere in suo vantaggio da soggetti ad essa estranei, come da incolpazione sub 101».

In dibattimento, i difensori dei deferiti hanno, quindi, illustrato e integrato le rispettive difese, precisando le proprie conclusioni.

Al termine della discussione, la Commissione ha dichiarato chiuso il dibattimento e rinviato per la Camera di consiglio, all'esito della quale, ha emesso l'impugnata decisione di cui al Com. Uff. n. 101/CDN «in conformità con il principio di sinteticità sancito dall'art. 34, comma 2, C.G.S.».

In via preliminare, la C.D.N. ha ritenuto dover «ribadire le considerazioni generali espresse in occasione del procedimento definito con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011, rilevando ancora una volta come, nel caso in questione, emergano comportamenti palesemente incompatibili con i principi di lealtà, correttezza e probità, ai quali l'ordinamento sportivo non può abdicare, pena la sua irrimediabile caduta di credibilità e persino la sua stessa sopravvivenza.

Si tratta, in particolare, di comportamenti di intrinseca gravità, che svuotano di significato l'essenza stessa della competizione sportiva, al di là di ogni valutazione in ordine alla intensità dell'elemento psicologico dei singoli deferiti, alla condotta preesistente, simultanea e successiva degli illeciti disciplinari e alle motivazioni che li hanno ispirati: comportamenti che sono espressione di quel clima "omertoso" che troppo spesso permea i rapporti tra i tesserati, nonché tra i tesserati e il "sottobosco" di vari pseudo appassionati e spesso – addirittura – di esponenti della malavita» (cfr. dec. C.D.N.).

Osserva, poi, la C.D.N. come «gran parte delle difese dei deferiti sollevano eccezioni e propongono istanze sulla base di un presupposto erroneo. Pretenderebbero infatti di applicare al procedimento sportivo norme e principi propri dell'ordinamento penale. Nel processo penale, fondato sul sistema accusatorio, la prova si forma nel dibattimento. Al contrario nel procedimento sportivo ha valore pieno di prova quanto acquisito nella fase delle indagini o prima ancora dell'apertura di esse (ad esempio, i rapporti arbitrali che godono perfino di fede privilegiata) o da indagini svolte in altro tipo di procedimento (ad esempio, atti inviati dall'A.G.). Non può essere reclamata, pertanto, l'applicazione al presente procedimento delle norme previste dal libro terzo del codice di procedura penale.

Il principio del contraddittorio si realizza nel rispetto delle forme previste dal C.G.S. e non in base al codice di procedura penale che regola posizioni e diritti di tutt'altra natura e rilevanza.

Come più volte ribadito in recenti decisioni del TNAS più avanti citate, lo standard probatorio richiesto per pervenire alla dichiarazione di responsabilità a carico dell'incolpato è diverso da quello richiesto dal diritto penale ed è sufficiente un grado di certezza inferiore ottenuto sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti» (cfr. dec. C.D.N.).

Quanto, specificamente, alla fattispecie della violazione dell'art. 7, commi 1, 2, 5 e 6, C.G.S., la Giudici d *prime cure* ritengono che «dagli atti ufficiali (documentazione trasmessa dalla Procura della Repubblica di Cremona e audizioni dei tesserati effettuate dalla Procura Federale) e dalle risultanze del dibattimento emerge che diversi tesserati hanno svolto attività preordinate ad alterare lo svolgimento e il risultato di competizioni sportive, in violazione dell'art. 7, comma 1, 5 e 6, C.G.S. e dei principi di lealtà, correttezza e probità sanciti dall'art. 1 C.G.S..

In particolare, ciò risulta provato, tra l'altro, dalle circostanze di seguito evidenziate, anche in considerazione del fatto che, per irrogare una condanna di un illecito sportivo, è sufficiente un grado di prova superiore al generico livello probabilistico, non essendo necessaria, al contrario, né la certezza assoluta dell'ascrivibilità della condotta illecita, né il superamento del ragionevole dubbio: ciò in relazione alla finalità dell'ordinamento federale di garantire, attraverso una rapida e certa repressione delle condotte antisportive, la regolarità delle gare e, per essa, i fondamentali valori giuridici settoriali della correttezza e lealtà delle competizioni (da ultimo, TNAS, Signori/FIGC del 15.9.2011; Amodio/FIGC del 6.12.2011; Spadavecchia/FIGC del 2.1.2012)» (cfr. dec. C.D.N.).

Nel merito, all'esito della camera di consiglio, la C.D.N., in relazione alla gara Grosseto/Reggina del 15 maggio 2011, ha ritenuto provato, per quanto qui interessa, che la stessa sia «stata oggetto di un tentativo di alterazione posto in essere da Tamburini, calciatore del Modena, e da Rosati, collaboratore della Reggina.

Rosati ha chiesto a Tamburini, che conosceva da tempo, di contattare qualche calciatore del Grosseto per verificare la disponibilità di quest'ultima Società a perdere la gara. Nella settimana precedente la gara, Tamburini ha telefonato a Narciso, all'epoca calciatore del Grosseto, offrendo allo stesso la somma di €30/35.000,00 per ottenere un impegno alla sconfitta. Narciso, però, si è rifiutato di aderire alla proposta.

Tali circostanze trovano riscontro nelle dichiarazioni particolarmente circostanziate, rese dinnanzi all'A.G. di Cremona e alla Procura Federale, di Tamburini e Narciso, che hanno natura auto e etero accusatoria.

In definitiva, Rosati e Tamburini hanno posto in essere atti diretti ad alterare il regolare svolgimento della gara, mentre Narciso ha omesso di denunciare i fatti alla Procura Federale.

Per i deferiti Tamburini, Narciso e società Grosseto è stata disposta l'applicazione di sanzioni ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S..

Le condotte di cui sopra integrano la violazione dell'art. 7, comma 1, 2 e 5, per Rosati.

Alla affermazione della responsabilità di Rosati segue quella oggettiva della Società di appartenenza Reggina, considerato che una società risponde del comportamento dei soggetti di cui all'art. 1, comma 5, C.G.S., cioè di “coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una società”, come nel caso in questione.

Infatti, per stessa ammissione di Rosati, tra quest'ultimo quale rappresentante della Team Service snc e la società Reggina sussiste il contratto prodotto in atti avente ad oggetto lo svolgimento di consulenze calcistiche da parte di Rosati nell'interesse della società Reggina.

La società Reggina deve inoltre rispondere anche per responsabilità presunta, considerato come, nel corso del presente procedimento, sia emerso che Tamburini si è attivato al fine di agevolare la vittoria della Reggina stessa nella gara in esame su richiesta del Rosati, che il risultato è stato favorevole e che, d'altra parte, non vi sono elementi che consentano di escludere, sia pure sotto il profilo di un ragionevole dubbio, che la Reggina non sia stata a conoscenza o non abbia partecipato alla alterazione della gara.

Ne consegue che la società Reggina deve rispondere a titolo di responsabilità presunta, ai sensi dell'art. 4, comma 5, C.G.S., per l'illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone ad essa estranee» (cfr. dec. C.D.N.).

Quanto alla determinazione delle sanzioni, la C.D.N., osservato, in via generale che, ai sensi dell'art. 16, comma 1, C.G.S., gli Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l'eventuale recidiva, ha inflitto alla società Reggina Calcio Spa la penalizzazione in classifica di punti 4 (quattro) da scontarsi nella stagione agonistica

2012/2013.

Avverso la suddetta decisione della Commissione Disciplinare Nazionale ha proposto ricorso la società Reggina Calcio S.p.A., come rapp.ta e ass.ta.

Con un primo motivo d'appello la Reggina Calcio S.p.A. eccepisce nullità del giudizio per violazione degli artt. 23 e 24 C.G.S. e nullità dell'ordinanza n. 4. A dire della reclamante, infatti, la C.D.N. ha riconosciuto in sede di patteggiamento *ex art. 23 C.G.S.* «la diminuzione di cui all'art. 24 C.G.S. nei confronti di Tamburini e Narciso», con ciò errando, atteso che il riconoscimento del beneficio «non è previsto quale conseguenza di accordo tra le parti», ma solo su richiesta della Procura federale e successiva valutazione collegiale, nel caso di ammissione di responsabilità e fattiva collaborazione. Chiara sarebbe la *ratio* della previsione: «il riconoscimento del beneficio non può essere demandato a un accordo delle parti, ma deve conseguire ad una valutazione sulla qualità del dichiarato da parte del Giudice» (cfr. reclamo).

Peraltro, «il patteggiamento con il riconoscimento della previsione di cui all'art. 24 C.G.S. ha determinato una anticipazione di giudizio che ha nuociuto all'intero processo. Non vi è chi non veda una palese incongruenza per il caso che all'esito del dibattimento la Commissione avesse dichiarato inattendibile uno dei soggetti ai quali era già stata riconosciuta in precedenza l'attenuante della collaborazione» (cfr. reclamo).

Con un secondo motivo d'appello la Reggina rileva l'erroneità della regola del giudizio e del criterio di valutazione della prova. La C.D.N. «non è condivisibile nella parte in cui asserisce che nell'ambito della Giustizia Sportiva la prova non deve essere certa» (cfr. reclamo). In realtà, ad avviso della reclamante, «le stesse decisioni della Giustizia Sportiva hanno sempre sancito il principio opposto, ossia quello della necessità della prova oltre ogni ragionevole dubbio. È un principio pacifico fin dal 1981 (C.A.F., Com. Uff. n. 3/C del 30 settembre 1981) e che ha trovato consacrazione nelle decisioni successive e, infine, nel processo denominato “calciopoli”» (cfr. reclamo).

Appare, allora, «preliminare fissare il criterio di valutazione della prova delle dichiarazioni rese da Tamburini e Narciso sulle quali si fonda l'addebito nei confronti del sig. Rosati e, conseguentemente, nei confronti della società Reggina Calcio a titolo di responsabilità oggettiva e presunta.

Innanzitutto, vi è da dire che ambedue i dichiaranti sono coinvolti nel procedimento penale pendente presso la Procura di Cremona quali indagati. [...] In secondo luogo, le loro dichiarazioni sono in parte autoaccusatorie e in parte eteroaccusatorie, con la conseguenza che gli stessi possono avere interesse a diminuire le loro responsabilità e a non riferire la verità in merito ai fatti narrati» (cfr. reclamo).

Un terzo motivo di gravame si riferisce alla esclusione della responsabilità oggettiva della Reggina Calcio per assenza di prova ogni oltre ragionevole dubbio sulla responsabilità del sig. Giovanni Rosati.

Sotto tale profilo la reclamante evidenzia come le dichiarazioni di Narciso non contengano alcun riferimento individualizzante al Rosati, «atteso che Narciso si limita a riferire di un contatto con Tamburini e di una richiesta effettuata da quest'ultimo per conto di un amico di Bologna». Orbene, «non vi è un riscontro incrociato tra le due dichiarazioni sul nucleo essenziale riguardante la condotta di Rosati, il quale non è originario di Bologna né residente nel capoluogo emiliano» (cfr. reclamo).

Lamenta, poi, la Reggina come la Commissione non abbia tenuto conto di quanto sostenuto già in memoria difensiva circa l'inattendibilità di Tamburini. In particolare, deduce la reclamante, «proprio l'indicazione e l'accusa nei confronti di Rosati appare la conseguenza della non credibilità soggettiva del Tamburini e della sua volontà di tacere fatti che lo avrebbero messo in una situazione peggiore dinanzi alla giustizia sportiva e ordinaria» (cfr. reclamo). Del resto, le dichiarazioni di Tamburini non supererebbero il vaglio di attendibilità intrinseca, apparendo inverosimili e comunque indice evidente di una conoscenza superficiale e sporadica di Narciso, oltre che del tutto generiche «con riferimento a un punto essenziale, ossia la somma di denaro che il Rosati avrebbe indicato al Tamburini» (così in reclamo). La dichiarazione di Tamburini sarebbe, inoltre, «laconica e appiattita su quanto dichiarato da Narciso», considerato che Tamburini si limiterebbe a

confermare le dichiarazioni del predetto calciatore, ingenerando, così, il dubbio che le sue dichiarazioni siano state influenzate dalla lettura di quelle di Narciso e rimangano, dunque, prive di autonomia.

Né, a dire della Reggina Calcio, può rinvenirsi «un elemento di riscontro all'accusa di Tamburini in quanto esistente un contratto tra la Reggina e Rosati. L'argomento non convince in quanto proprio l'esistenza di un rapporto tra Rosati e la Reggina può avere determinato il Tamburini a coinvolgere ingiustamente il Rosati. L'argomento, pertanto, è di natura circolare. Peraltro, non è da escludere una forma di rancore del Tamburini derivante dal mancato aiuto in sede di calciomercato da parte del Rosati» (cfr. reclamo).

Si legge, poi, testualmente nell'atto di appello come dalle prove depositate dalla Reggina emergano «le seguenti circostanze:

- 1) Il contratto in scadenza nel giugno 2011 tra Reggina e Team Service non è stato prorogato;
- 2) Già dal marzo 2011 il presidente Foti ha comunicato al Rosati l'intenzione, per ragioni economiche connesse alle difficoltà di gestione in serie B, di non rinnovare il contratto;
- 3) In occasione della trasferta del 2 aprile a Portogruaro il Rosati ha chiesto al Foti se avesse cambiato idea circa la proroga del rapporto di consulenza ricevendo risposta negativa (dichiarazione dell'avvocato Maurizio Cacoza, dirigente accompagnatore della Reggina);
- 4) La Reggina poteva avvalersi dell'opera di Simone Giacchetta attivo nella ricerca di giocatori unitamente ad altri osservatori, con riferimento ai quali la Reggina aveva deciso di tagliare gli importi dei rimborsi spese (dichiarazioni di Simone Giacchetta);
- 5) A partire dall'aprile 2012, come riferito dal sig. Gianni Remo e dalla signora Simona Gioè, il Rosati non ha più contattato il Foti al fine di proporgli calciatori in ragione dell'ormai comunicata volontà di non rinnovare il contratto. Indicativo è quanto dichiarato da Giovanni Remo sul distacco nei rapporti tra il Presidente Foti e Rosati» (cfr. reclamo).

Si tratterebbe, a dire della società appellante, di elementi di prova che renderebbero non plausibile ed inverosimile un interessamento, seppur spontaneo, di Rosati per le sorti della Reggina e tantomeno un'attività posta in essere con la consapevolezza della società, con la quale nel maggio 2011 lo stesso non aveva rapporti né interessi economici coincidenti.

Con un quarto motivo di reclamo la Reggina Calcio S.p.A. evidenzia l'errore nel quale sarebbe incorso la C.D.N. nel ritenere la stessa responsabile, a titolo oggettivo, per l'operato di Gianni Rosati, ingiustamente qualificato come "collaboratore" della società.

In ogni caso, poi, secondo l'appellante è fuorviante il riferimento a Rosati quale consulente della Reggina, essendo questi solo un osservatore e non potendosi, dunque, far rientrare tra i soggetti di cui al combinato disposto delle norme di cui all'art. 1, comma 5 e 4, comma 2, C.G.S.. Del resto, si osserva, la Reggina Calcio ha sottoscritto un contratto (peraltro non con Rosati, ma con la Team Service snc di cui Rosati è legale rappresentante) per prestazione autonoma finalizzata alla visione di soggetti che esplicano attività di formazione sportiva nel settore calcistico.

Con un quinto motivo si contesta l'attribuzione di responsabilità presunta per l'operato di Tamburini. Sotto siffatto profilo, sostiene la reclamante, «la Commissione ha trasformato la presunzione da relativa ad assoluta atteso che come emerge dai fatti e dalle prove la totale assenza di conoscenza del fatto da parte del legale rappresentante della società Foti o di altri dirigenti» (cfr. reclamo).

Con un sesto motivo d'appello la Reggina Calcio S.p.A. chiede la derubricazione in violazione dell'art. 1 C.G.S., non avendo mai determinato, la condotta di Tamburini e quella di Rosati, un pericolo per il corretto svolgimento della gara, tanto più che Narciso ha da subito manifestato la propria non adesione al tentativo di illecito.

La reclamante società lamenta, infine, con il settimo ed ultimo motivo d'appello, l'eccessivo trattamento sanzionatorio alla stessa riservato dalla C.D.N., apparendo, tra l'altro, ingiustificata l'applicazione di una doppia sanzione. «Il fatto è unico», sostiene la Reggina, «e la condotta di Tamburini trova il suo presupposto nella condotta di Rosati, della quale la società è chiamata a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva» (cfr. reclamo).

Insistendo nelle proprie richieste istruttorie già formulate in primo grado e disattese dalla Commissione, la Reggina Calcio S.p.A. chiede, quindi, che la C.G.F. «voglia riformare la decisione

assunta con il Com. Uff. della C.D.N. e conseguentemente voglia annullare la sanzione irrogata e prosciogliere la Reggina Calcio dalle incolpazioni formulate a suo carico; in via subordinata si chiede una congrua riduzione della stessa sanzione, occorrendo previa diversa rubricazione, fatto salvo il diritto di perseguire ulteriori impugnative secondo norma e regolamento. Si chiede di essere ascoltati anche a mezzo di propri delegati. Si insiste, ai fini istruttori, per la riapertura della fase istruttoria e l'escussione dei testi, così come indicati in parte motiva».

Sul reclamo proposto dalla Reggina Calcio S.p.A. deve registrarsi la separata costituzione dei sigg.ri Juri Tamburini ed Antonio Narciso, entrambi con il patrocinio dell'avv. Mattia Grassani, che si sono limitati a chiedere di essere sentiti all'udienza di discussione.

Alla riunione, tenutasi dinanzi alla Corte di Giustizia Federale nei giorni 2 e 3 luglio 2012, i difensori della Reggina Calcio S.p.A. hanno illustrato le proprie argomentazioni, insistendo per le ivi formulate conclusioni.

Secondo il collegio difensivo della reclamante, nell'individuazione effettuata dall'art. 1, comma 5, C.G.S., non vi è alcun riferimento ai soggetti che svolgano attività per la società, essendo, invece, indicati solo coloro che operano "nell'interesse" della società: Rosati, appunto, anzi la Team service s.n.c., era solo un osservatore o, al più, un collaboratore esterno della Reggina.

Critica, poi, la predetta difesa, il metodo di individuazione della prova operata in *prime cure*, definito del tutto incerto: la regola di giudizio della C.D.N. non è stata quella della prova "al di là di ogni ragionevole dubbio", ma quella di una prova basata sul "più probabile che non". Il criterio probatorio dovrebbe, invece, essere quello del riscontro incrociato (Tamburini – Rosati), ma alla prova dei fatti emergerebbe chiaramente ogni difetto di coincidenza tra le due dichiarazioni.

Sempre sotto il profilo della prova viene ribadita e contestata l'ingiustizia dell'ordinanza dibattimentale con la quale la C.D.N. ha escluso l'ammissione delle prove testimoniali, pur capitolate dalla Reggina che non ha citato i testi indicati proprio perché non ammessi.

Contesta, poi, la difesa della società, l'attribuzione di sanzione a titolo di responsabilità presunta, richiamando la norma di cui all'art. 5 C.G.S. e parlando di assenza di colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio, evidenziando come sia lo stesso Tamburini ad affermare di non essere a conoscenza di un eventuale coinvolgimento della società nel tentativo di combine. E comunque, aggiunge la difesa, non può, la Reggina, rispondere di responsabilità presunta per l'operato di un calciatore (Tamburini) con il quale non aveva alcun rapporto.

Peraltro, il fatto è unico e dallo stesso non può derivare un doppio titolo di responsabilità (oggettiva e presunta).

Il Procuratore Federale, ha confutato analiticamente gli argomenti difensivi.

Sulle questioni istruttorie agitate dalla difesa della reclamante ha evidenziato il differente regime dell'utilizzabilità della prova esistente nell'ordinamento sportivo. Sotto tale profilo, ritiene la Procura, non necessario alcun supplemento istruttorio, considerato che il materiale acquisito è di notevole pregnanza probatoria. Quadro probatorio, peraltro, che la Procura Federale ritiene connotato da dichiarazioni, confessioni, chiamate in correità e patteggiamenti che non necessitano di ulteriori acquisizioni istruttorie.

Ha rilevato, poi, il Procuratore Federale, come sia chiaramente configurabile la responsabilità oggettiva della Reggina, atteso che se è vero che la società ha stipulato il contratto di collaborazione con la Team Service s.n.c. è altrettanto vero che Rosati è socio illimitatamente responsabile della stessa predetta società. A nulla, dunque, rileva il fatto che Rosati non abbia uno specifico mandato di rappresentanza, anche perché, se così fosse, la Reggina sarebbe stata chiamata a rispondere a titolo di responsabilità diretta e non oggettiva.

Evidenzia, ancora, il Procuratore federale come trovi pacificamente cittadinanza giuridica, nell'ordinamento sportivo, il concorso tra responsabilità oggettiva e responsabilità presunta, anche considerato che, nel caso di specie, le condotte di riferimento sono proprie di due diversi soggetti.

Ribadita, pertanto, l'ineccepibilità della decisione impugnata, il Procuratore Federale ne ha chiesto la conferma.

In via di logica successione vanno esaminate le questioni preliminari sollevate dalla Reggina Calcio S.p.A.. Anzitutto, quella in ordine alla pretesa nullità del giudizio e dell'ordinanza dibattimentale n. 4 per violazione degli artt. 23 e 24 C.G.S..



Rilevata, sul punto, la carenza di legittimazione della Reggina Calcio S.p.A. in ordine alla impugnazione della decisione *in parte qua*, occorre, per inciso, comunque affermarne la palese carenza di fondamento, attesa, nel caso di specie, la pacifica ricorrenza dei presupposti previsti dal vigente ordinamento federale per l'applicazione delle richiamate disposizioni. Ed invero, tanto Tamburini, quanto Narciso hanno non solo ammesso le loro responsabilità in ordine all'episodio oggetto del presente procedimento, ma hanno anche fattivamente collaborato con gli organi della giustizia sportiva. Ciò che, appunto, ha adeguatamente e correttamente valutato il Collegio di *prime cure*.

Del tutto priva di pregio è, poi, la questione, agitata dalla ricorrente circa la presunta anticipazione di giudizio che i patteggiamenti di Narciso e Tamburini avrebbero comportato nei confronti della Reggina Calcio.

Come già in passato rilevato da questa C.G.F. il principio di terzietà del giudice è concetto che può trovare attuazione con modalità e pregnanza differenti anche in campo penalistico. Esso opera, infatti, con criteri di assoluta rigidità in ambito dibattimentale, poiché si vuole che il giudice chiamato ad affermare, eventualmente, la responsabilità del prevenuto, e quindi ad infliggere la più grave delle misure sanzionatorie previste dall'ordinamento, la pena, sia assolutamente estraneo all'intera vicenda processuale così da risultare scevro da qualunque possibile condizionamento. Pur rimanendo nell'ambito penale, tuttavia, quello stesso principio di terzietà viene coniugato in maniera meno rigida quando ci si trovi al di fuori del dibattimento sul merito, e ci si debba occupare di questioni particolari in quelli che vengono normalmente definiti *sub* procedimenti. Di conseguenza, non può essere invocato, tantomeno a pena di nullità, l'assoluto rispetto del principio di terzietà del giudice in un procedimento non penale ma solo disciplinare, nel quale non si irrogano pene detentive, ma si stabilisce solo la possibilità di fare parte di una determinata organizzazione. Si potrebbe dire, in altre parole e senza pretese di sistematicità giuridica, che l'applicazione della sanzione sarebbe meglio assimilabile all'accettazione del lodo arbitrale in un procedimento di natura civilistica, con valenza, quindi, semplicemente conciliativa. Senza contare, poi, operando in questo caso una valutazione di merito, che trattandosi di un illecito disciplinare associativo, la valutazione della posizione di un tesserato non significa, automaticamente, la pregressa conoscenza della posizione di tutti gli altri partecipanti all'associazione disciplinarmente illecita.

Si aggiunga che, ad ogni buon conto, nessuna norma dell'ordinamento federale prevede l'obbligo di astensione del giudice che abbia dichiarato la definizione del procedimento ai sensi dell'art. 23 C.G.S. nei confronti di uno o più soggetti deferiti. Un'attenta lettura della citata disposizione porta, anzi, ad affermare l'esatto contrario, considerato che la stessa dispone che il giudice con ordinanza non impugnabile, chiude il procedimento «nei confronti del richiedente» (*i.e.* nei confronti del “solo” richiedente, evidentemente dando per scontato che lo stesso procedimento prosegua dinanzi a quel giudice nei confronti di coloro che non hanno usufruito della previsione di cui trattasi).

Del resto, l'applicazione “patteggiata” di sanzioni avviene «su richiesta delle parti», che, appunto, si accordano, chiedendo al giudice di applicare la sanzione come dagli stessi individuata nella specie e nella misura. In altri termini, in questa sede, al giudice non viene richiesta una valutazione in termini di congruità della pena “negoziata” e, quindi, un esame nel merito specifico delle contestazioni, ma soltanto una valutazione sulla «corretta qualificazione dei fatti come formulata dalle parti» e sulla relativa congruità, rispetto a tale prospettazione, della sanzione concordata.

L'eccezione, dunque, è del tutto priva di fondamento.

Devono, poi, sempre in via logicamente preliminare, essere esaminate le richieste istruttorie, in questa sede d'appello reiterate, già rigettate dai Giudici di primo grado, in forza dell'esclusione della sussistenza della pregiudiziale influenza del procedimento penale su quello disciplinare sportivo e della riaffermazione dell'applicabilità in questo di regole autonome di formazione e valutazione delle prove secondo le linee direttrici dettate dal Codice di Giustizia Sportiva.

La Corte non ha dubbi nel ritenere che le ordinanze dibattimentali emesse nel corso del giudizio di *prime cure* non meritino alcuna censura, essendosi motivatamente mosse nel solco della costante giurisprudenza federale. Ed infatti, è storicamente radicato il principio secondo cui

all'autonomia degli ordinamenti settoriali riconosciuti, come l'ordinamento sportivo, da quello generale debba corrispondere la libera determinazione dei criteri regolatori dell'ammissione della permanenza in essi di chi ne abbia interesse. L'organizzazione, la struttura, il plesso normativo dell'ordinamento settoriale devono, pertanto, riflettere il sistema di valori e fini eletti dall'ordinamento stesso al momento della sua costituzione: proprio il fatto che l'ordinamento generale abbia tradizionalmente ed energicamente, con inequivoche disposizioni legislative e con non meno espliciti orientamenti giurisprudenziali, riconosciuto l'autonomia del diritto sportivo rappresenta la più chiara manifestazione dell'approvazione del sistema di valori e fini posti a fondamento del settore.

Il logico corollario dell'autonoma scelta degli obiettivi da perseguire nell'ambito endofederale è l'omologa libertà nella redazione delle tavole delle condotte incompatibili con l'appartenenza soggettiva ad esso e, in via strumentale e necessaria, dei mezzi e delle forme di tutela dell'ordinamento sportivo dalle deviazioni che si dovessero verificare al suo interno. È, infatti, da reputare intimamente ed immancabilmente connessa con l'autonomia dell'ordinamento sportivo la sua idoneità a munirsi in via indipendente di un circuito normativo che reagisca alla negazione dei valori del mondo dello sport: anche questa pronta capacità di replica alla rottura delle regole interne è implicita condizione del riconoscimento e della salvaguardia provenienti dall'ordinamento statale.

Questa premessa, che riassume decenni di conforme indirizzo giurisprudenziale sportivo, porta ad affermare in linea generale la niente affatto obbligata permeabilità dell'ordinamento sportivo ad ogni e ciascuna disposizione dell'ordinamento generale astrattamente applicabile alla singola fattispecie. Ed infatti, l'ordinamento sportivo, da un canto, è estraneo alle previsioni normative generali che nascono con riguardo ad ambiti tipicamente ed esclusivamente statali (come il procedimento penale e le regole che per esso sono dettate per governare i rapporti con altri procedimenti svolgentisi in ambito generale, quali quelli civili, amministrativi, disciplinari ecc.); esso, d'altro canto, è libero di perseguire la propria pretesa punitiva nei confronti degli appartenenti che si sottraggano al rispetto dei precetti con autonomi mezzi di ricerca e valutazione della prova che non necessariamente debbono identificarsi con quelli propri dell'ordinamento statale, fatta ovviamente salva l'osservanza del diritto di difesa, costituzionalmente protetto.

Non vi è, quindi, alcun bisogno di ammettere le richieste istruttorie ripetute dall'appellante. Ad esse ha esattamente, ed in omaggio ad una giurisprudenza che ha resistito nel corso di lunghi anni, replicato la Commissione di primo grado osservando che le regole del procedimento sportivo, cui gli organi di giustizia sono tenuti ad uniformarsi, non prevedono il dovere del giudice di allargare l'orizzonte del materiale probatorio già acquisito, se questo soddisfa a suo avviso le esigenze del giudizio, né di sentire – come nel caso di specie – altri tesserati o, addirittura, coincolpati, in ipotesi indisponibili a sostenerlo, anche considerato che essendo gli stessi, appunto, anch'essi parti del giudizio o, comunque, destinatari dell'atto di deferimento, non potrebbero, in ogni caso, assumere la veste di teste.

Da questo punto di vista, non rappresenta in alcun modo violazione del diritto di difesa, apprezzabile in sede di giudizio di impugnazione, la circostanza che il procedimento si svolga sulla base degli atti acquisiti e, più in generale, nel rispetto delle norme del Codice di Giustizia Sportiva: il che è indubbiamente avvenuto nel corso del giudizio di primo grado. A rafforzare il convincimento appena espresso sta, infine, la considerazione che alla difesa non è mai precluso il concorso alla formazione della prova mediante produzione documentale, come è reiteratamente accaduto nei due gradi del presente giudizio.

In sintesi, quindi, del tutto priva di pregio è la questione, agitata dalla ricorrente società nell'atto di appello, circa l'esigenza di completare il quadro probatorio. Istanza, come detto, che non può trovare comunque accoglimento perché presuppone, erroneamente, l'automatica applicazione di tutti i principi che regolano il giudizio penale al procedimento disciplinare, che a quello sicuramente si informa senza però costituire una pedissequa e scontata ripetizione che sarebbe, in tal caso, assolutamente inutile e si potrebbe tradurre in una lesione dell'autonomia dell'ordinamento sportivo e delle sue caratteristiche di tipicità e specialità.

Tutto ciò senza trascurare di considerare che, ad ogni buon conto, in ordine alle prove testimoniali qui richieste è intervenuta preclusione, non essendo stati i testi citati e che il riferimento

all'oggetto della prova appare, comunque, generico, oltre che di non decisiva rilevanza ai fini del giudizio. Con la conseguenza della inammissibilità delle istanze istruttorie, come formulate.

Ciò premesso, la Corte osserva che la decisione impugnata non merita alcuna delle censure mosse e che, pertanto, debba essere confermata, per effetto del rigetto dell'impugnazione. Ed invero, le approfondite e capillari indagini, utilmente riversate nel presente procedimento disciplinare, hanno consentito di ritenere raggiunta la prova della sussistenza dell'illecito contestato a Gianni Rosati e Juri Tamburini con riferimento alla gara Grosseto/Reggina del 15 maggio 2011.

L'attenta e dettagliata attività investigativa, della giustizia ordinaria prima e di quella federale poi, ha consentito di mettere a disposizione degli organi giudicanti una serie consistente e preziosa di elementi suscettibili di specifica valutazione da parte degli stessi predetti organi, nell'ambito della loro autonomia di giudizio, onde pervenire, nei singoli casi e con riferimento a ciascun soggetto deferito, alle conclusioni di proscioglimento o di affermazione di responsabilità per tutti o parte degli addebiti ascritti.

In questo quadro di riferimento complessivo si inseriscono le condotte, oggetto di autonomo esame nel presente procedimento, che, ritiene questa Corte, si traducano nell'illecito (sussumibile nella previsione dell'art.7 C.G.S.) consistente nell'attentato all'integrità della gara di cui trattasi, addebitabile all'appellante in via di responsabilità tanto oggettiva, quanto presunta.

Dal coacervo degli elementi suscettibili di valutazione da parte di questa Corte emerge, in una sintesi complessiva, l'esistenza di solidi elementi probatori per ritenere fondata l'affermazione di responsabilità di Rosati in ordine alla incolpazione di cui all'art. 7, commi 1, 2 e 5 C.G.S., per aver, in concorso con Tamburini, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara sopra indicata.

Rosati, come lo stesso conferma alla Procura Federale dalla quale è stato sentito il 17.4.2012, è stato Direttore sportivo della Reggina dall'ottobre 2009 al 30 giugno 2010. Con la predetta società ha poi stipulato, da quest'ultima data e fino al 31.12.2011, un contratto di consulenza attraverso la società Team Service s.n.c. di cui è il titolare e che ha sede a Carpi. Siffatta società svolge essenzialmente attività di scouting.

In ordine alle contestazioni allo stesso mosse nell'atto di deferimento, sentito dalla Procura Federale il 17.4.2012, Rosati nega decisamente qualsiasi coinvolgimento nel tentativo di combine della gara in oggetto, non essendogli ciò stato chiesto da nessuno e non facendo parte del suo modo di "vivere il calcio". Ammette, tuttavia, di conoscere Tamburini, avendolo seguito nella sua carriera ed avendolo qualche volta incontrato a pranzo. Siffatto tentativo di sminuire la portata ed assiduità dei rapporti di amicizia con Tamburini è però smentito dallo stesso predetto calciatore che, sul punto, afferma: «voglio precisare che gli incontri con il Rosati avvenivano, con una discreta frequenza, almeno due volte al mese, e a cui, a volte, partecipava anche la mia fidanzata, presso il circolo tennis Sporting Carpi di cui so essere Rosati socio. Durante questi incontri si parlava di argomenti vari ma sempre legati al mondo del calcio» (cfr. aud. 26.4.2012).

Sull'episodio oggetto del capo di incolpazione di cui trattasi, Antonio Narciso, ascoltato dalla Procura Federale in data 7 marzo 2012, così afferma: «Nella Stagione Sportiva 2010/2011 giocavo con il Grosseto. Nella settimana precedente la gara Grosseto – Reggina ricevetti un sms dal numero di Juri Tamburini che era stato mio compagno nel Modena. Con lo stesso avevo instaurato un rapporto di amicizia tanto che più volte siamo andati a pescare insieme. Con il messaggio lo stesso mi invitava a richiamarlo ad un numero che era indicato nello stesso sms. La sera ho effettivamente richiamato senza però avere risposta. Subito dopo, sempre da quel numero, sono stato richiamato dal Tamburini che mi disse che chiamava per conto di un suo amico di Bologna. Nel corso della conversazione lo stesso mi chiese, prima in maniera allusiva e poi sempre più nel concreto, se ero disponibile a perdere la partita con la Reggina anche facendo da tramite con i miei compagni di squadra. Anche se non in maniera chiara mi propose una somma da 30/35.000 euro. Io gli dissi che non ero disponibile a nessun tipo di accordo illecito, tanto che Tamburini si scusò chiudendo in breve la conversazione. Circa un anno dopo ho incontrato il Tamburini sul campo di calcio in occasione della gara Grosseto – Ascoli, a cui ho chiesto le ragioni di quella proposta. Lo stesso non nascondendo l'imbarazzo, mi chiese scusa dicendo che aveva avuto un momento di debolezza e di cui si era pentito».

Inequivoco, poi, il racconto di Tamburini. Nell'audizione del 28 marzo 2012 dichiara alla Procura Federale di conoscere Antonio Narciso, avendo con lo stesso giocato insieme nel Modena 3 o 4 anni prima, anche se la conoscenza medesima non era connotata da assidua frequentazione, considerato che lui era scapolo, mentre Narciso era coniugato. Ricorda di una pesca sportiva in un laghetto, ma non di cene specifiche con lo stesso, né di averne conservato il numero di cellulare.

Quanto, in particolare, ai contatti precedenti la gara Grosseto/Reggina del 15 maggio 2011, Tamburini così testualmente riferisce: «Si effettivamente ho cercato un contatto con Narciso. Voglio dire, senza alcuna reticenza, che il motivo di quel contatto, che ho chiesto al calciatore attraverso un'utenza diversa dalla mia, era dovuto ad una richiesta che ho ricevuto da Gianni Rosati che, mi sembra di ricordare, fosse o fosse stato il Direttore Sportivo della Reggina. Con questa persona ero in contatto da tempo e lo stesso si era sempre offerto di aiutarmi a trovare una idonea collocazione in qualche squadra. Nella settimana precedente la partita Grosseto/Reggina, mi incontrai con il Rosati che mi chiese se potevo verificare la disponibilità del Grosseto a perdere la partita. A tal proposito mi chiese se conoscessi qualche giocatore del Grosseto ed io gli riferii di aver giocato con il portiere Narciso. Mi disse, quindi, di provare a contattarlo e ad offrirgli del denaro, di cui non ricordo la cifra precisa. Non mi disse se l'iniziativa partiva direttamente dalla società ovvero fosse una sua iniziativa autonoma. Né mi specificò chi avrebbe stanziato i denari che avrei dovuto offrire a Narciso. Come ho detto prima, atteso che il Rosati avrebbe potuto aiutarmi a trovare un'idonea sistemazione, essendo io in scadenza di contratto con il Modena, non ebbi la forza di rifiutare la proposta. Contattai quindi il Narciso ed a tal riguardo posso confermare le modalità di quanto riferito nel verbale di cui l'ufficio mi dà lettura. Tengo a precisare che corrisponde a verità che, in un momento successivo, mi scusai con il Narciso per la proposta fatta della quale, tengo a precisare, io non avrei ricevuto alcuna utilità, tanto meno economica. Devo dire che mi sentii subito sollevato dal fatto che Narciso avesse rifiutato la proposta ed esternai questo sentimento anche alla mia fidanzata che aveva sentito la telefonata. Al Rosati in un momento successivo riferii del rifiuto del Narciso e lo stesso prese atto della cosa senza aggiungere altro. Volendo fornire la massima collaborazione all'Ufficio fornisco spontaneamente l'utenza cellulare del Rosati in mio possesso che è la 393 \*\*\*\*\*. Tengo a precisare che non sento il Rosati dall'estate del 2011. Non ho altro da aggiungere e voglio precisare di non essermi mai trovato, né prima né dopo, in situazione analoghe al fatto che ho narrato».

In ordine alla contestazione della Procura Federale sulle risultanze scaturenti dalle dichiarazioni di Tamburini, Rosati, nell'anzidetta audizione del 17.4.2012, afferma: «Non ricordo di avere incontrato il Tamburini nel periodo in cui questi ha riferito all'Ufficio. In ogni caso se pure l'ho incontrato sicuramente non gli ho chiesto di combinare la gara Grosseto/Reggina del 15.5.2011 (...) Non so fornire spiegazione sul motivo per il quale il Tamburini abbia fatto dichiarazioni di cui mi è stata data lettura».

Nella già sopra richiamata audizione di Tamburini del 26.4.2012, riferendosi a Rosati, questi precisa ulteriormente: «Nella settimana precedente la partita mi fece la domanda relativa alla mia conoscenza di qualcuno del Grosseto a cui proporre la manipolazione della partita. Nonostante il mio imbarazzo ho aderito alla sua richiesta perché pensavo che in seguito, lo stesso mi avrebbe potuto aiutare per trovare una collocazione, considerato che ero in scadenza di contratto. Non ricordo esattamente la cifra che mi propose ma sicuramente mi parlò di soldi da dare in cambio della vittoria della Reggina».

Anche in questa circostanza, dunque, la ricostruzione operata da Narciso in ordine al tentativo di combine della gara di cui trattasi trova solidi riscontri. Specialmente, il tentativo viene confermato dallo stesso Tamburini, chiamato in correità, che ammette chiaramente di aver agito per conto ed in base alla richiesta di Rosati, rispetto al quale, non solo conservava rapporti di amicizia, ma nutriva anche la speranza di un suo aiuto per una nuova collocazione in altra società, attesa la sua scadenza contrattuale con il Modena.

La successione logica dei fatti, non smentita nella sua storicità, appare coerente con l'inculpazione: Narciso ammette (spontaneamente) di essere stato richiesto da Tamburini, suo ex compagno nel Modena, di combinare, a favore della Reggina, il risultato della gara Grosseto/Reggina del 15 maggio 2011; Tamburini conferma di aver, a tal fine, contattato Narciso,

per conto di Rosati, suo amico ed *ex D.S.* della Reggina, con il quale, smentendo lo stesso Rosati, ammette di avere assidue frequentazioni.

Fatti, questi, poi supportati da intuibili e presumibili solide motivazioni rintracciabili a base dei comportamenti dei soggetti coinvolti: Tamburini, in scadenza di contratto con il Modena, auspica di essere ricompensato da Rosati che si era offerto di trovare allo stesso adeguata collocazione; Rosati, spera che, ben “operando” a vantaggio della Reggina, possa “spendere” tale “credito” in sede di discussione per il rinnovo del suo contratto di collaborazione con la medesima società, rispetto al quale aveva ricevuto sentore o, addirittura, la società aveva allo stesso espressamente manifestato la propria intenzione di interrompere il rapporto di collaborazione medesima.

Di nessuna pregnanza probatoria, dunque, sotto tale profilo, la tesi difensiva secondo cui Rosati, avendo soltanto un contratto di collaborazione (e non essendo più il *D.S.* della Reggina) non rivestiva alcun interesse a “comprare” un risultato vantaggioso per la Reggina. Anzi, in difetto di prova di un eventuale “mandato” in tal senso ricevuto dagli ambienti societari, come detto, proprio il tentativo di “accreditarsi” presso la società di cui trattasi può essersi rivelata la “molla”, la ragione che ha indotto il reclamante ad attivarsi per combinare il risultato della partita in questione.

Come altrettanto fragile ed inconsistente, alla luce delle complessive emergenze processuali, si rivela l'altra argomentazione difensiva relativa alla circostanza che Narciso avrebbe dichiarato che Tamburini, nell'avanzargli la proposta di alterazione, gli aveva riferito di parlare per conto di un amico di “Bologna”, mentre Rosati risiede nelle Marche e lavora a Carpi.

Del pari, di alcun rilievo giuridicamente apprezzabile in questa sede di impugnazione federale, la circostanza dell'eventuale mancato passaggio di denaro o effettiva realizzazione dell'alterazione della gara. A parte, infatti, che la partita si è conclusa con il risultato di 0 a 1 per la Reggina, non occorre, ad ogni buon conto, dimenticare che l'ipotesi delineata dalla norma di cui all'art. 7 C.G.S. configura, come noto, un illecito in ordine al quale non è necessario, ai fini dell'integrazione della fattispecie, che lo svolgimento od il risultato della gara siano effettivamente alterati, essendo sufficiente che siano state poste in essere attività dirette allo scopo. Recita, infatti, la norma: «*Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica costituisce illecito sportivo*». Si tratta, dunque, di illecito c.d. formale, per il cui perfezionarsi non occorre un conseguente evento in senso naturalistico, né l'accettazione di denaro od altre utilità. Un'ipotesi, in altri termini, di illecito di pura condotta o, detto altrimenti, a consumazione anticipata, che si realizza (*rectius*: consuma) anche con il semplice tentativo e, quindi, al momento della mera messa in opera di atti diretti ad alterare il fisiologico svolgimento della gara, od il suo risultato, ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica.

L'aggregazione di ciascuno degli elementi probatori appena passati in rassegna conducono la Corte a ritenere dimostrata la robustezza del fondamento dell'accusa. Sussiste, in definitiva, ampia prova delle responsabilità che rilevano ai fini del presente procedimento. Gli elementi tratti dalle dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie di Tamburini, concordano con quelle di Narciso e si inseriscono come sufficienti elementi di prova in un convergente complessivo contesto già di per sé ampiamente ed univocamente indiziario. Nessun dubbio può, pertanto, ragionevolmente sussistere circa la colpevolezza di Rosati e Tamburini e, di conseguenza, della Reggina Calcio S.p.A., per i titoli di cui all'atto di incolpazione, come esattamente affermata dai primi Giudici.

Del resto, come da consolidata giurisprudenza di questa Corte, premesso, sul piano generale, che la prova di un fatto, specialmente in riferimento ad un illecito sportivo, può anche essere e, talvolta, non può che essere, logica piuttosto che fattuale, nel caso di specie, come detto, sono rinvenibili sia elementi di fatto che deduzioni logiche, gli uni soccorrenti le altre, come, sia pure succintamente, dato atto nella decisione di primo grado.

Per inciso, peraltro, questo Collegio ritiene di non poter condividere le considerazioni della reclamante società circa l'(in)attendibilità delle dichiarazioni, di natura in parte anche autoaccusatoria, rilasciate sull'illecito di cui trattasi da Tamburini. La valutazione in termini di attendibilità deve, infatti, essere effettuata nel suo complesso e avuto particolare riguardo al materiale acquisito al presente procedimento, dal quale emerge l'atteggiamento pienamente

collaborativo dello stesso. Dichiarazioni, quelle rese da Tamburini, che hanno, peraltro, condotto all'applicazione, nei suoi stessi confronti, della sanzione della squalifica.

Si aggiunga che anche la giurisprudenza ordinaria prevalente è orientata nel senso della attendibilità della dichiarazione testimoniale, salvo prova contraria (cfr., ad es., Cassazione pen., 6 aprile 1999, in *Cass. pen.*, 2000, p. 2382). In particolare, secondo diverse pronunce, il giudice deve considerare come veritiera la deposizione, a meno che non risultino specifici elementi che facciano ritenere il contrario, come, ad esempio, quando si tratta di teste che ha interesse a mentire. E, come detto, nel caso di specie, Tamburini non ha alcun interesse a mentire, ma, anzi, con le deposizioni di cui si è detto, confessa -di fatto- anche di aver posto egli stesso in essere gli illeciti sportivi contestati.

La stessa Corte di Cassazione ha, poi, avuto modo di precisare - sia in passato (n. 231/1991), sia di recente (n. 41352/2010) - che la chiamata in correità, laddove circostanziata, non richiede un riscontro probatorio specifico.

Del resto, a prescindere dal contesto probatorio di cui si è detto, non appare in alcun modo suscettibile di accoglimento la diversa versione nella quale, con vari e suggestivi argomenti finalizzati ad evidenziare incongruenze e contraddizioni della ricostruzione accusatoria, si è impegnata la difesa, nella prospettiva di mettere in discussione la verosimiglianza della dinamica ricostruttiva di cui si è detto.

Prive di pregio, altresì, le deduzioni della società reclamante in punto di responsabilità oggettiva.

Sotto un profilo generale è opportuno, anzitutto, richiamare la consolidata giurisprudenza di questa Corte. «La responsabilità oggettiva opera, per sua natura, per la semplice ricorrenza del nesso formale che lega il tesserato responsabile di un'infrazione dei precetti disciplinari e la società cui è contrattualmente legato, all'accertata condizione che l'infrazione stessa sia commessa durante, o trovi causa o possibilità di esplicazione nella, prestazione sportiva cui il tesserato è tenuto. Nessuna delle forme di elemento soggettivo (dolo o colpa) necessarie per integrare le figure tipiche della responsabilità previste da altri rami dell'ordinamento di diritto comune è prevista in ambito sportivo; del resto, lo stesso ordinamento civilistico conosce fattispecie di affermazione di responsabilità prescindendo dal dolo o dalla colpa, in considerazione del bene protetto (ad esempio la salute del consumatore) o della natura intrinsecamente rischiosa dell'attività imprenditoriale esercitata (ad esempio quella nucleare). Anche l'ordinamento federale adotta la precauzione, nei confronti della collettività di appassionati e sostenitori nonché dei fruitori o partecipanti a giochi, scommesse, lotterie di rilevanza pubblica, di imputare il risultato delle condotte illecite dei singoli agli enti di appartenenza all'ovvio scopo di stimolare questi ultimi alle più stringenti modalità di controllo e, comunque, di costituire un'ulteriore barriera di tutela verso il pubblico ed i valori della correttezza e lealtà nelle competizioni sportive» (cfr., tra le altre, C.G.F., Sez. Unite, Com. Uff. n. 043/CGF Stagione Sportiva 2011/2012).

Quanto detto vale ad escludere fondatezza alla tesi difensiva dell'estraneità o irrifiribilità alla impugnante delle condotte del proprio collaboratore Rosati, condotte gravi e lesive dei principi ispiratori delle attività agonistiche.

Del resto, come già anche in passato osservato dalla giurisprudenza federale (C.A.F. Com. Uff. n. 7/C Stagione Sportiva 2004/2005), deve ricordarsi che nell'ambito dell'ordinamento sportivo la larga utilizzazione, in particolare nel calcio, dei moduli della responsabilità oggettiva è correlata in primo luogo a necessità operative ed organizzative, trattandosi di strumento di semplificazione utile a venire a capo, in tempi celeri e compatibili con il prosieguo dell'attività sportiva e quindi con la regolarità delle competizioni e dei campionati, di situazioni di fatto che altrimenti richiederebbero, anche al fine di definire le varie posizioni giuridicamente rilevanti in campo, lunghe procedure e complessi, oltre che costosi, accertamenti. L'ordinamento sportivo, del resto, non può permettersi di lasciare determinati eventi impuniti o comunque privi di conseguenze sanzionatorie.

Il largo impiego nell'ordinamento sportivo del modello della responsabilità civile è diretto ad evitare che determinati eventi rimangano, quantomeno sotto il profilo disciplinare, privi di conseguenza, ma è anche rivolto a tutelare e salvaguardare il raggiungimento degli scopi cui è

finalizzato il gioco del calcio, previa garanzia della regolarità della competizione sportiva (cfr. C.A.F., 6 aprile 1984, in *Riv. dir. sport.*, 1985, 124).

È evidente che non occorre alcuno specifico accertamento della responsabilità in capo all'ente sportivo, se non nei limiti anzidetti, ossia della generale riferibilità alla società medesima dell'autore materiale dell'illecito, dell'antigiuridicità del suo comportamento e dell'imputabilità di detta condotta al medesimo autore a titolo di dolo o colpa.

Del resto, occorre tenere presente che in tali casi la responsabilità oggettiva della società si manifesta non già quale criterio primario di individuazione del responsabile dell'illecito, bensì quale criterio secondario di affiancamento, così che alla responsabilità dell'autore materiale si aggiunge quella della società, solo se e in quanto, ovviamente, la prima sussista.

Ciò premesso sul piano generale e funzionale è noto come le società possano essere chiamate a rispondere a titolo di responsabilità diretta, presunta ed oggettiva. Le società rispondono direttamente dell'operato di chi le rappresenta ai sensi dei regolamenti federali; sono presunte responsabili, sino a prova contraria, degli illeciti sportivi a loro vantaggio, che risultino commessi da persone ad esse estranee (questa fattispecie viene qui in rilievo a proposito dell'operato di Tamburini); sono, infine, oggettivamente responsabili, agli effetti disciplinari, dell'operato dei propri dirigenti, soci, tesserati e di coloro che agiscono nel loro interesse (e qui viene in rilievo la condotta Rosati).

Orbene, nel caso di specie la Reggina Calcio S.p.A. deve rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, per l'operato del proprio collaboratore Giovanni Rosati. Difatti, ai sensi dell'art. 4, comma 2, C.G.S., «*le società rispondono oggettivamente, ai fini disciplinari, dell'operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all'art. 1, comma 5*». Norma, quest'ultima, che così recita: «*Sono tenuti alla osservanza delle norme contenute nel presente Codice e delle norme statutarie e federali anche i soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società stesse, nonché coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una società o comunque rilevante per l'ordinamento federale*». Non può, dunque, esservi dubbio che il contratto di collaborazione pacificamente in essere, all'epoca dei fatti, tra Reggina Calcio S.p.A. e Team Service s.n.c., di cui Rosati è legale rappresentante e socio illimitatamente responsabile, conduce, anche alla luce dei noti principi giuscommercialistici, ad includere lo stesso tra i soggetti indicati dalla norma prima citata, atteso lo svolgimento di attività certamente rilevante per l'ordinamento federale nell'interesse della società reclamante. Nella fattispecie, infatti, la posizione del club, nelle ipotesi in cui è chiamato a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, rimane del tutto estranea a quella dell'agente, che può addirittura, appunto, non essere in rapporto organico con il sodalizio.

Del pari pacifica la responsabilità presunta della Reggina Calcio S.p.A. per la condotta del sig. Tamburini. Ai sensi dell'art. 4, comma 5, infatti, «*le società sono presunte responsabili degli illeciti sportivi commessi a loro vantaggio da persone a esse estranee. La responsabilità è esclusa quando risulti o vi sia un ragionevole dubbio che la società non abbia partecipato all'illecito o lo abbia ignorato*».

Nel caso di specie, considerata l'affermazione di responsabilità per la condotta ascritta a Juri Tamburini, la società Reggina Calcio deve essere chiamata a rispondere a titolo di responsabilità presunta, non essendo ravvisabile l'ipotesi scriminante, configurata dalla norma prima citata, in ordine alla sussistenza di prova o ragionevole dubbio che la compagine societaria sportiva sia rimasta estranea ed abbia ignorato l'illecito.

Nessun dubbio, poi, questo Collegio nutre in ordine al concorso tra le fattispecie di responsabilità che, peraltro, pur riferendosi al medesimo illecito, trovano presupposto in due diverse condotte attribuibili a due diversi soggetti.

Quanto in punto di graduazione della sanzione, si è prima osservato come la responsabilità oggettiva trovi, nell'ottica della speciale autonomia dell'ordinamento sportivo e delle sue finalità, una valida giustificazione, essendo anche funzionale all'esigenza di assicurare il pacifico e regolare svolgimento delle competizioni sportive. L'Organo giudicante, tuttavia, come anche ricordato dalla Commissione, conserva il potere di graduazione della sanzione, che deve sempre essere correlata ed adeguata al caso di specie.

Queste considerazioni di carattere generale inducono la Corte a ritenere ammissibile una riduzione della sanzione inflitta alla società nel senso, in via subordinato, auspicato dalla medesima reclamante. Avuto, infatti, riguardo agli elementi tutti che connotano il caso di specie e considerata la mancanza di prova del coinvolgimento diretto nella materiale causalità dell'accaduto (pur non potendo lo stesso o, quantomeno la conoscenza dell'illecito da parte della società, essere escluso), ritiene questa CGF maggiormente congrua, per l'inculpazione della Reggina Calcio a titolo a responsabilità oggettiva, la sanzione della penalizzazione in classifica di punti 2, ferma restando l'ulteriore penalizzazione di punti 1 a titolo di responsabilità presunta.

In conclusione, l'appello va parzialmente accolto nei soli limiti di cui in motivazione.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Reggina Calcio S.p.A. di Reggio Calabria riduce la sanzione della penalizzazione a punti 3 in classifica da scontarsi nella Stagione Sportiva 2012/2013.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**45) RICORSO DEL SIG. GIOVANNI ROSATI AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER ANNI 3 E MESI 3, INFLITTA AI SENSI DELL'ART. 7, COMMI 1, 2, E 5, C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA GROSSETO- REGGINA DEL 15.5.2011, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 8011/33PF11-12/SP/BLP DELL'8.5.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012)**

Il sig. Giovanni Rosati, rappresentato e difeso dall'avv. Nazzareno Ciarrocchi, ha proposto ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale pubblicata sul Com. Uff. n. 101/CDN (2011/2012) del 18 giugno 2012, con la quale, per quanto qui rileva, la predetta C.D.N., in esito al relativo deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C., ha inflitto al reclamante la sanzione della squalifica per anni 3, mesi 3, per violazione dell'art. 7, comma 1, 2 e 5, C.G.S., in relazione alla gara Grosseto/Reggina del 15 maggio 2011.

Come noto, l'indagine federale ha preso avvio dalle notizie di stampa relative all'attività giudiziaria svolta dalla Procura della Repubblica di Cremona in ordine alla individuazione e conseguente repressione di una organizzazione, alquanto articolata e ramificata, essenzialmente finalizzata a ricavare illeciti profitti su scommesse da effettuarsi su partite di calcio. Di tale organizzazione facevano parte diverse persone, alcune delle quali soggette alla giurisdizione della F.I.G.C..

Aperto, pertanto, uno specifico procedimento, la Procura federale provvedeva a richiedere, alla Procura della Repubblica di Cremona, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 401/1989, in relazione all'art. 116 c.p.p., copia degli atti di possibile interesse sportivo, correlativamente procedendo ad una propria «autonoma attività istruttoria, consistente, fra l'altro, nell'analisi e nell'approfondimento della copiosa documentazione ricevuta e nell'audizione dei soggetti coinvolti e/o informati sui fatti» (cfr. atto di deferimento).

L'esame del materiale processuale trasmesso dalla Procura di Cremona, alla luce delle emergenze istruttorie acquisite nel corso dell'autonoma attività investigativa svolta dalla Procura federale, consente di ritenere sussistenti, secondo la prospettazione accusatoria, consistenti elementi probatori atti a comprovare la illiceità delle condotte dei soggetti deferiti e ad escludere una qualsivoglia verosimile ricostruzione alternativa dei fatti oggetto d'indagine.

Nell'atto di deferimento, dopo il richiamo alle pronunce definitive rese nell'agosto 2011 in ambito federale con riguardo ad altri, connessi, procedimenti per violazioni analoghe, si dava conto degli esiti fino ad allora prodotti dall'indagine svolta dagli uffici giudiziari di Cremona ed in particolare dell'attività investigativa anteriore e successiva all'emanazione, in data 9 dicembre 2011 da parte del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di quella sede, di un'ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di alcuni imputati, cui veniva contestato, con altre persone sottoposte ad indagini, il delitto associativo di cui agli articoli 416, commi 1, 2, 3 e 5 c.p. e 3 e 4 legge 16 marzo 2006, n. 146 rivolto allo scopo di realizzare,



anche a livello transnazionale, delitti di frode in competizione sportiva, alterandone i risultati, sì da conseguire vincite in scommesse effettuate avvalendosi dello strumento della “corruzione” di partecipanti a vario titolo alle competizioni.

Sul piano generale, osservava la Procura Federale, come nella complessiva valutazione degli elementi emersi in sede di indagini e di giustizia sia ordinaria sia sportiva occorra considerare che le condotte poste in essere dai tesserati sono risultate finalizzate all’alterazione del risultato delle gare o per motivi di classifica o per l’effettuazione di scommesse dall’esito assicurato, evidenziando, anzi, come, talvolta, le due finalità sopra indicate erano perseguite congiuntamente dagli stessi soggetti agenti.

Riteneva, in definitiva, la Procura Federale, che all’esito del complessivo ed articolato procedimento istruttorio siano apparse realizzate molteplici condotte finalizzate alla alterazione dello svolgimento e del risultato delle gare, in ordine alle quali, peraltro, l’eventuale mancato conseguimento del risultato “combinato” non può assumere alcun rilievo ai fini della integrazione dell’illecito previsto e punito dagli artt. 7 e 4, comma 5, C.G.S., in virtù della anticipazione della rilevanza disciplinare anche riguardo ai meri atti finalizzati a conseguire tali effetti.

In particolare, per quanto qui di rilievo, la Procura Federale deferiva i sigg.ri.:

- Antonio Narciso, tesserato dal 1.7.2005 al 27.8.2008 quale calciatore della Società Modena F.C. S.p.A. dal 28.8.2008 al 30.6.2009 tesserato in prestito dalla società U.C. Albinoleffe S.r.l.; dal 1.7.2009 al 30.6.2010 quale calciatore della Società Modena F.C. S.p.A. dal 9.7.2010 al 30.6.2012 quale calciatore dell’U.S. Grosseto FC S.r.l.;

- Giovanni Rosati (detto anche Gianni), all’epoca dei fatti collaboratore della società Reggina Calcio S.p.A.;

- Juri Tamburini, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società Modena F.C. S.p.A..

Venivano, inoltre, deferite le società Grosseto, Reggina e Modena.

I fatti contestati si riferiscono alla gara Grosseto/Reggina del 15.5.2011 – Stagione Sportiva 2010/2011.

A Juri Tamburini, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società Modena F.C. S.p.A., e Gianni Rosati, all’epoca dei fatti collaboratore della società Reggina Calcio S.p.A., è stata contestata la violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, C.G.S. per avere, prima della gara Grosseto/Reggina del 15.5.2011, in concorso fra loro, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della stessa, prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato. Segnatamente, secondo la prospettazione accusatoria, Tamburini proponeva, per conto di Rosati, l’alterazione della gara prima indicata, a Narciso, eventualmente anche facendo da tramite con i compagni di squadra, e offrendo allo stesso la somma di € 30/35.000,00 per ottenere un impegno a perdere la gara; Rosati chiedendo al Tamburini di prendere contatti con il Narciso per verificare la disponibilità dei calciatori del Grosseto a perdere la gara in cambio di una somma di denaro.

Ad Antonio Narciso, all’epoca dei fatti, come detto, calciatore tesserato della società U.S.

Grosseto F.C. S.r.l., è stata contestata la violazione dell’art. 7, comma 7, C.G.S. per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara Grosseto/Reggina del 15.5.2011.

Alla società Modena è stata contestata la responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, commi 4 e 6, e dell’art. 4, comma 2, C.G.S. in ordine agli addebiti relativi al proprio tesserato Tamburini. Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della pluralità degli illeciti posti in essere.

Alla società Reggina Calcio S.p.A. è stata contestata la responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, commi 4 e 6, e dell’art. 4, comma 2, C.G.S. in ordine agli addebiti relativi al proprio collaboratore Rosati, nonché la responsabilità presunta ai sensi dell’art. 4, comma 5, C.G.S. per quanto posto in essere da Tamburini.

Alla società U.S. Grosseto F.C. S.r.l. è stata contestata la responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma e 2, C.G.S. in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Narciso.

Secondo la Procura Federale è evidente come la suddetta gara Grosseto/Reggina, valevole per il Campionato Nazionale di Serie B della Stagione Sportiva 2010/2011, terminata con il risultato di 0 – 1, sia stata oggetto di un tentativo di combine.

Richiamate le dichiarazioni di Antonio Narciso, ascoltato dalla Procura Federale in data 7 marzo 2012, Juri Tamburini, ascoltato dalla Procura Federale in data 28 marzo 2012 ed in data 26 aprile 2012, Gianni Rosati, ascoltato dalla Procura Federale in data 17 aprile 2012, apparirebbe evidente, si legge nell'atto di deferimento, «che il tesserato Tamburini Juri e Rosati Gianni, collaboratore della società Reggina, posero in essere atti diretti ad alterare il regolare svolgimento della gara in questione. Il Tamburini proponendo, per conto del Rosati, l'alterazione della gara in oggetto a Narciso Antonio, eventualmente anche facendo da tramite con i compagni di squadra, e offrendo allo stesso la somma di € 30/35.000,00 per ottenere un impegno a perdere la gara; Rosati chiedendo al Tamburini di prendere contatti con il Narciso per verificare la disponibilità dei calciatori del Grosseto a perdere la gara in cambio di una somma di denaro.

È altresì emerso che a Narciso era stato richiesto di attivarsi per l'alterazione della gara ma il medesimo si è rifiutato immediatamente di aderire alla proposta. Pertanto lo stesso deve essere chiamato a rispondere di omessa denuncia.

Consegue la responsabilità oggettiva delle società di appartenenza dei predetti soggetti, nonché la responsabilità presunta della società Reggina Calcio per quanto posto in essere dal Tamburini» (cfr. deferimento).

Da qui, come detto, il deferimento di Rosati Giovanni (chiamato anche Gianni), all'epoca dei fatti collaboratore della Reggina Calcio, per violazione dell'art. 7, commi 1, 2 e 5, C.G.S..

Con provvedimento del Presidente della C.D.N. l'inizio del dibattimento è stato fissato per il giorno 31 maggio 2012.

Nei termini assegnati nell'atto di convocazione sono pervenute, per quanto qui particolarmente rileva, memorie difensive da parte degli incolpati Rosati, Narciso, Tamburini, nonché delle società Modena, Grosseto e Reggina. In particolare, Rosati, nella propria memoria difensiva, evidenziava come, contrariamente a quanto affermato dalla Procura federale, le dichiarazioni rilasciate da Tamburini non risultassero per nulla riscontrate, e neppure concordanti con quelle rilasciate da Narciso, in quanto le due dichiarazioni, quantomeno su alcuni punti, apparivano divergere insanabilmente. In particolare, si sottolineava nella difesa, Narciso aveva dichiarato che Tamburini, nell'avanzargli la proposta di alterazione, gli aveva riferito di parlare per conto di un amico di Bologna, circostanza che non poteva in alcun modo identificare tale soggetto in Rosati, che è nato e risiede nelle Marche e lavora abitualmente a Carpi.

Per contro, evidenziava la difesa di Rosati come l'incolpato provenisse da una illustre famiglia di glorie calcistiche, tanto giocatori, quanto allenatori di Serie A e B e come lo stesso, in oltre quaranta anni di tesseramento, non era mai incorso in alcuna vicenda giudiziaria o disciplinare, «mantenendo sempre pulita ed immacolata la propria fedina».

Nel corso del dibattimento, alcuni deferiti, tra cui, sempre per quanto possa utilmente rilevare ai fini del presente procedimento, Narciso e Tamburini, nonché le società Grosseto e Modena, hanno presentato istanza di applicazione di sanzioni su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 23 e 24 C.G.S.. Su dette istanze la C.D.N. ha provveduto con l'ordinanza n. 4, così disponendo: per il Sig. Antonio Narciso, applicazione *ex artt.* 23 e 24, C.G.S. della squalifica per mesi 15 (quindici); per il Sig. Juri Tamburini, applicazione *ex artt.* 23 e 24, C.G.S. della squalifica per mesi 10 (dieci); per la Società US Grosseto FC S.r.l., applicazione *ex artt.* 23 e 24, C.G.S. della penalizzazione di punti 6 (sei) da scontarsi nella Stagione Sportiva 2012/2013, con ammenda di € 40.000,00 (quarantamila/00); per la Società Modena FC S.p.A., applicazione *ex artt.* 23 e 24, C.G.S. della penalizzazione di punti 2 (due) da scontarsi nella Stagione Sportiva 2012/2013.

La C.D.N. ha, quindi, esaminato le istanze istruttorie proposte dai deferiti, sulle stesse provvedendo con l'ordinanza n. 5, con la quale, per quanto qui interessa, premesso che la formazione della prova nell'ordinamento federale avviene sulla base dei principi previsti dal C.G.S. e, in particolare, dall'art. 35, ha dichiarato le stesse generiche, irrilevanti e non correttamente articolate, ritenendo, invece, ammissibile la richiesta di produzione documentale allegata alle memorie.

Illustrate le ragioni del deferimento, la Procura Federale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione, per quanto interessa ai fini del presente giudizio, delle seguenti sanzioni a carico di Rosati Gianni: inibizione di 4 anni, per l'illecito sportivo, come da

incolpazione sub 98, relativo alla gara Grosseto/Reggina del 15.5.2011 per violazione dell'art. 7, commi 1, 2 e 5, C.G.S..

In dibattimento, i difensori dei deferiti hanno, quindi, illustrato e integrato le rispettive difese, precisando le proprie conclusioni.

Al termine della discussione, la Commissione ha dichiarato chiuso il dibattimento e rinviato per la Camera di consiglio, all'esito della quale, ha emesso l'impugnata decisione di cui al Com. Uff. n. 101/CDN «in conformità con il principio di sinteticità sancito dall'art. 34, comma 2, C.G.S.».

In via preliminare, la C.D.N. ha ritenuto dover «ribadire le considerazioni generali espresse in occasione del procedimento definito con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011, rilevando ancora una volta come, nel caso in questione, emergano comportamenti palesemente incompatibili con i principi di lealtà, correttezza e probità, ai quali l'ordinamento sportivo non può abdicare, pena la sua irrimediabile caduta di credibilità e persino la sua stessa sopravvivenza.

Si tratta, in particolare, di comportamenti di intrinseca gravità, che svuotano di significato l'essenza stessa della competizione sportiva, al di là di ogni valutazione in ordine alla intensità dell'elemento psicologico dei singoli deferiti, alla condotta preesistente, simultanea e successiva degli illeciti disciplinari e alle motivazioni che li hanno ispirati: comportamenti che sono espressione di quel clima "omertoso" che troppo spesso permea i rapporti tra i tesserati, nonché tra i tesserati e il "sottobosco" di vari pseudo appassionati e spesso – addirittura – di esponenti della malavita» (cfr. dec. C.D.N.).

Ha, poi, osservato la C.D.N. come «gran parte delle difese dei deferiti sollevano eccezioni e propongono istanze sulla base di un presupposto erroneo. Pretenderebbero infatti di applicare al procedimento sportivo norme e principi propri dell'ordinamento penale. Nel processo penale, fondato sul sistema accusatorio, la prova si forma nel dibattimento. Al contrario nel procedimento sportivo ha valore pieno di prova quanto acquisito nella fase delle indagini o prima ancora dell'apertura di esse (ad esempio, i rapporti arbitrali che godono perfino di fede privilegiata) o da indagini svolte in altro tipo di procedimento (ad esempio, atti inviati dall'A.G.). Non può essere reclamata, pertanto, l'applicazione al presente procedimento delle norme previste dal libro terzo del codice di procedura penale.

Il principio del contraddittorio si realizza nel rispetto delle forme previste dal C.G.S. e non in base al codice di procedura penale che regola posizioni e diritti di tutt'altra natura e rilevanza.

Come più volte ribadito in recenti decisioni del TNAS più avanti citate, lo standard probatorio richiesto per pervenire alla dichiarazione di responsabilità a carico dell'incolpato è diverso da quello richiesto dal diritto penale ed è sufficiente un grado di certezza inferiore ottenuto sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti» (cfr. dec. C.D.N.).

Quanto, specificamente, alla fattispecie della violazione dell'art. 7, commi 1, 2, 5 e 6, C.G.S., la Commissione di *prime cure* ritiene che «dagli atti ufficiali (documentazione trasmessa dalla Procura della Repubblica di Cremona e audizioni dei tesserati effettuate dalla Procura federale) e dalle risultanze del dibattimento emerge che diversi tesserati hanno svolto attività preordinate ad alterare lo svolgimento e il risultato di competizioni sportive, in violazione dell'art. 7, comma 1, 5 e 6, C.G.S. e dei principi di lealtà, correttezza e probità sanciti dall'art. 1 C.G.S..

In particolare, ciò risulta provato, tra l'altro, dalle circostanze di seguito evidenziate, anche in considerazione del fatto che, per irrogare una condanna di un illecito sportivo, è sufficiente un grado di prova superiore al generico livello probabilistico, non essendo necessaria, al contrario, né la certezza assoluta dell'ascrivibilità della condotta illecita, né il superamento del ragionevole dubbio: ciò in relazione alla finalità dell'ordinamento federale di garantire, attraverso una rapida e certa repressione delle condotte antisportive, la regolarità delle gare e, per essa, i fondamentali valori giuridici settoriali della correttezza e lealtà delle competizioni (da ultimo, TNAS, Signori/FIGC del 15.9.2011; Amodio/FIGC del 6.12.2011; Spadavecchia/FIGC del 2.1.2012)» (cfr. dec. C.D.N.).

Nel merito, all'esito della camera di consiglio, in relazione alla gara Grosseto/Reggina del 15 maggio 2011, la C.D.N. ha ritenuto, per quanto qui interessa, che la stessa sia «stata oggetto di un

tentativo di alterazione posto in essere da Tamburini, calciatore del Modena, e da Rosati, collaboratore della Reggina [...], mentre Narciso ha omesso di denunciare i fatti alla Procura Federale». Per Rosati, la condotta di cui sopra integra la violazione dell'art. 7, comma 1, 2 e 5.

Quanto alla determinazione delle sanzioni, la C.D.N. ha, in via generale, osservato che, ai sensi dell'art. 16, comma 1, C.G.S., gli Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l'eventuale recidiva.

Ai fini della concreta quantificazione delle sanzioni nel caso in questione, la Commissione evidenziato, in via generale, come «le modalità stesse dei comportamenti illeciti suscitino un rilevante allarme generale, tanto più a fronte delle implicazioni che il campionato di calcio comporta sul piano sociale, economico e dell'ordine pubblico», ha inflitto a Rosati Gianni la sanzione della inibizione per 3 (tre) anni e 3 (tre) mesi.

Avverso la suddetta decisione della Commissione Disciplinare Nazionale ha proposto ricorso il sig. Giovanni Rosati, come in atti rappresentato e difeso.

Con un primo, articolato, motivo d'appello Rosati censura, anzitutto, la decisione impugnata per quanto riguarda l'asserito superamento dei limiti di cui al principio «al di là di ogni ragionevole dubbio» e per il mancato allineamento con la giurisprudenza di questa Corte in ordine alla «possibilità di esclusione di una qualsivoglia verosimile ricostruzione alternativa dei fatti oggetto di indagine».

Erronea si rileverebbe, in tal senso, l'affermazione della C.D.N., mutuata dal deferimento, secondo cui l'accusa troverebbe riscontro nelle dichiarazioni particolarmente circostanziate rese da Tamburini e Narciso dinanzi all'A.G. di Cremona ed alla Procura Federale.

Si sofferma, poi, il reclamante, sulle dichiarazioni di Narciso che già di per sé sarebbero sufficienti ad escludere il coinvolgimento nella vicenda di Rosati, atteso che lo stesso non fa mai il nome di Rosati. Peraltro, il citato «amico» di Bologna non potrebbe certo essere individuato in Rosati, considerato che l'appellante risiede nelle Marche e lavora a Carpi.

Segnala, inoltre, la difesa del reclamante, che la «dichiarazione del Narciso, oltre ad essere del tutto estranea al Rosati se non addirittura favorevole alla sua tesi di estraneità, costituisce forte elemento di insanabile contrasto con le dichiarazioni del Tamburini il quale dice tutt'altre cose.

Quindi il fulcro accusatorio circa la riscontrabilità delle dichiarazioni del coincolpato con quelle di altri, ovverosia l'esistenza di altre ed univoche dichiarazioni che confermino quanto dichiarato dal coincolpato, nel caso di specie non sussiste» (cfr. reclamo).

Evidenzia, ancora, il reclamante, come la dichiarazione di Narciso appaia genuina, «in quanto espressione di spontanea volontà liberamente rilasciata», laddove quella di Tamburini, che peraltro, «è cosa nota, risulta coinvolto in altre vicende per il c.d. calcio scommesse», «non appare spontanea in quanto ad egli viene contestata, in sede di audizione, la dichiarazione del Narciso e quindi risulta in qualche modo sollecitata dagli inquirenti che lo convocano proprio per conoscere di quella partita» (cfr. reclamo).

Sottolinea, poi, la difesa del reclamante come «il Rosati dopo esserne stato il Direttore Sportivo nella stagione agonistica precedente, si era visto declassare al ruolo di consulente esterno con funzioni di scouting ed il relativo contratto (acquisito agli atti), era in scadenza al 30 giugno di quell'anno. Poteva mai il Rosati pensare di porre in essere attività così delicata ed altamente rischiosa sotto tutti i punti di vista, nonché moralmente riprovevole per favorire una società con la quale aveva ormai esaurito ogni tipo di rapporto?» (cfr. reclamo).

Con un secondo ordine di motivi l'appellante lamenta, comunque, l'ingiustizia della decisione. «Invero la totale incensuratezza del Rosati e soprattutto l'afflizione a personaggi rei confessi di pene molto miti (si pensi ai pochi mesi di squalifica inflitti a personaggi relevantissimi nell'ambito del calcio scommesse quali Gervasoni, Carobbio, ecc.) stridono fortemente con i tre anni e tre mesi inflitti al Rosati il quale, evidentemente, ha avuto il solo torto di credere nella giustizia e sostenere sino in fondo il processo non aderendo alle lusinghe del patteggiamento ex art. 23 o di improbabile collaborazione ex art. 24 per accedere alla mitezza della Procura» (cfr. reclamo).

Quindi, reiterate le istanze istruttorie così come formulate nel giudizio di primo grado, il

reclamante chiedeva «che Codesta Ecc.ma Corte, qualora non volesse dichiarare il proscioglimento del Sig. Rosati dalla incolpazione per cui è processo, tenuto conto della sua totale incensuratezza, della sua storia personale, della labilità delle prove accusatorie e tenuto altresì conto delle sanzioni inflitte a personaggi di ben maggior spessore, tutti rei confessi di molteplici e reiterate attività illecite, sia sotto il profilo sportivo che sotto quello penale, voglia riformare la decisione impugnata anche sotto il profilo della sanzione applicata riducendola del minimo consentito e ritenuto di giustizia e comunque non superiore a mesi dieci di inibizione» (cfr. reclamo).

Alla riunione tenutasi dinanzi alla Corte di Giustizia Federale nei giorni 2 e 3 luglio 2012, difesa e Procura Federale, richiamandosi alle rispettive argomentazioni, hanno chiesto la decisione.

In via logicamente preliminare va esaminata la questione delle richieste istruttorie, reiterate anche in questa sede d'appello, e già rigettate dai Giudici di primo grado, in forza dell'esclusione della sussistenza della pregiudiziale influenza del procedimento penale su quello disciplinare sportivo e della riaffermazione dell'applicabilità in questo di regole autonome di formazione e valutazione delle prove secondo le linee direttrici dettate dal Codice di Giustizia Sportiva.

La Corte non ha dubbi nel ritenere che le ordinanze dibattimentali emesse nel corso del giudizio di *prime cure* non meritino alcuna censura, essendosi motivatamente mosse nel solco della costante giurisprudenza federale. Ed infatti, è storicamente radicato il principio secondo cui all'autonomia degli ordinamenti settoriali riconosciuti, come l'ordinamento sportivo, da quello generale debba corrispondere la libera determinazione dei criteri regolatori dell'ammissione della permanenza in essi di chi ne abbia interesse. L'organizzazione, la struttura, il plesso normativo dell'ordinamento settoriale devono, pertanto, riflettere il sistema di valori e fini eletti dall'ordinamento stesso al momento della sua costituzione: proprio il fatto che l'ordinamento generale abbia tradizionalmente ed energicamente, con inequivoche disposizioni legislative e con non meno espliciti orientamenti giurisprudenziali, riconosciuto l'autonomia del diritto sportivo rappresenta la più chiara manifestazione dell'approvazione del sistema di valori e fini posti a fondamento del settore.

Il logico corollario dell'autonoma scelta degli obiettivi da perseguire nell'ambito endofederale è l'omologa libertà nella redazione delle tavole delle condotte incompatibili con l'appartenenza soggettiva ad esso e, in via strumentale e necessaria, dei mezzi e delle forme di tutela dell'ordinamento sportivo dalle deviazioni che si dovessero verificare al suo interno. È, infatti, da reputare intimamente ed immancabilmente connessa con l'autonomia dell'ordinamento sportivo la sua idoneità a munirsi in via indipendente di un circuito normativo che reagisca alla negazione dei valori del mondo dello sport: anche questa pronta capacità di replica alla rottura delle regole interne è implicita condizione del riconoscimento e della salvaguardia provenienti dall'ordinamento statale.

Questa premessa, che riassume decenni di conforme indirizzo giurisprudenziale sportivo, porta ad affermare in linea generale la niente affatto obbligata permeabilità dell'ordinamento sportivo ad ogni e ciascuna disposizione dell'ordinamento generale astrattamente applicabile alla singola fattispecie. Ed infatti, l'ordinamento sportivo, da un canto, è estraneo alle previsioni normative generali che nascono con riguardo ad ambiti tipicamente ed esclusivamente statali (come il procedimento penale e le regole che per esso sono dettate per governare i rapporti con altri procedimenti svolgentisi in ambito generale, quali quelli civili, amministrativi, disciplinari ecc.); esso, d'altro canto, è libero di perseguire la propria pretesa punitiva nei confronti degli appartenenti che si sottraggano al rispetto dei precetti con autonomi mezzi di ricerca e valutazione della prova che non necessariamente debbono identificarsi con quelli propri dell'ordinamento statale, fatta ovviamente salva l'osservanza del diritto di difesa, costituzionalmente protetto.

Non vi è, quindi, alcun bisogno di ammettere le richieste istruttorie ripetute dall'appellante. Ad esse ha esattamente, ed in omaggio ad una giurisprudenza che ha resistito nel corso di lunghi anni, replicato la Commissione di primo grado osservando che le regole del procedimento sportivo, cui gli organi di giustizia sono tenuti ad uniformarsi, non prevedono il dovere del giudicante di allargare l'orizzonte del materiale probatorio già acquisito, se questo soddisfa a suo avviso le esigenze del giudizio, né di sentire – come nel caso di specie – altri tesserati o, addirittura, coincolpati, in ipotesi indisponibili a sostenerlo, anche considerato che essendo gli stessi, appunto, anch'essi parti del giudizio o, comunque, destinatari dell'atto di deferimento, non potrebbero, in

ogni caso, assumere la veste di teste.

Da questo punto di vista, non rappresenta in alcun modo violazione del diritto di difesa, apprezzabile in sede di giudizio di impugnazione, la circostanza che il procedimento si svolga sulla base degli atti acquisiti e, più in generale, nel rispetto delle norme del Codice di Giustizia Sportiva: il che è indubbiamente avvenuto nel corso del giudizio di primo grado. A rafforzare il convincimento appena espresso sta, infine, la considerazione che alla difesa non è mai precluso il concorso alla formazione della prova mediante produzione documentale, come è reiteratamente accaduto nei due gradi del presente giudizio.

In sintesi, quindi, del tutto priva di pregio è la questione, agitata dal ricorrente nell'atto di appello, circa l'esigenza di completare il quadro probatorio. Istanza, come detto, che non può trovare comunque accoglimento perché presuppone, erroneamente, l'automatica applicazione di tutti i principi che regolano il giudizio penale al procedimento disciplinare, che a quello sicuramente si informa senza però costituirne una pedissequa e scontata ripetizione che sarebbe, in tal caso, assolutamente inutile e si potrebbe tradurre in una lesione dell'autonomia dell'ordinamento sportivo e delle sue caratteristiche di tipicità e specialità.

Tutto ciò senza trascurare di considerare che, ad ogni buon conto, in ordine alle prove testimoniali qui richieste è intervenuta preclusione, non essendo stati i testi citati e che il riferimento all'oggetto della prova appare, comunque, generico, oltre che di non decisiva rilevanza ai fini del giudizio. Con la conseguenza della inammissibilità delle istanze istruttorie, come formulate.

Ciò premesso, la Corte osserva che la decisione impugnata non merita alcuna delle censure mosse e che, pertanto, debba essere confermata, per effetto del rigetto dell'impugnazione. Ed invero, le approfondite e capillari indagini, utilmente riversate nel presente procedimento disciplinare, hanno consentito di ritenere raggiunta la prova della sussistenza dell'illecito contestato a Gianni Rosati con riferimento alla gara Grosseto/Reggina del 15 maggio 2011.

L'attenta e dettagliata attività investigativa, della giustizia ordinaria prima e di quella federale poi, ha consentito di mettere a disposizione degli organi giudicanti una serie consistente e preziosa di elementi suscettibili di specifica valutazione da parte degli stessi predetti organi, nell'ambito della loro autonomia di giudizio, onde pervenire, nei singoli casi e con riferimento a ciascun soggetto deferito, alle conclusioni di proscioglimento o di affermazione di responsabilità per tutti o parte degli addebiti ascritti.

In questo quadro di riferimento complessivo si inserisce la condotta, oggetto di autonomo esame nel presente procedimento, che, ritiene questa Corte, si traduca nell'illecito (sussumibile nella previsione dell'art.7 C.G.S.) consistente nell'attentato all'integrità della gara di cui trattasi, interamente addebitabile all'appellante.

Dal coacervo degli elementi suscettibili di valutazione da parte di questa Corte emerge, in una sintesi complessiva, l'esistenza di solidi elementi probatori per ritenere fondata l'affermazione di responsabilità di Rosati in ordine alla incolpazione di cui all'art. 7, commi 1, 2 e 5 C.G.S., per aver, in concorso con Tamburini, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara sopra indicata.

Rosati, come lo stesso conferma alla Procura Federale dalla quale è stato sentito il 17.4.2012, è stato Direttore sportivo della Reggina dall'ottobre 2009 al 30 giugno 2010. Con la predetta società ha poi stipulato, da quest'ultima data e fino al 31.12.2011, un contratto di consulenza attraverso la società Team Service s.n.c. di cui è il titolare e che ha sede a Carpi. Siffatta società svolge essenzialmente attività di scouting.

In ordine alle contestazioni allo stesso mosse nell'atto di deferimento, sentito dalla Procura Federale il 17.4.2012, Rosati nega decisamente qualsiasi coinvolgimento nel tentativo di combine della gara in oggetto, non essendogli ciò stato chiesto da nessuno e non facendo parte del suo modo di "vivere il calcio". Ammette, tuttavia, di conoscere Tamburini, avendolo seguito nella sua carriera ed avendolo qualche volta incontrato a pranzo. Siffatto tentativo di sminuire la portata ed assiduità dei rapporti di amicizia con Tamburini è però smentito dallo stesso predetto calciatore che, sul punto, afferma: «voglio precisare che gli incontri con il Rosati avvenivano, con una discreta frequenza, almeno due volte al mese, e a cui, a volte, partecipava anche la mia fidanzata, presso il circolo tennis Sporting Carpi di cui so essere Rosati socio. Durante questi incontri si parlava di

argomenti vari ma sempre legati al mondo del calcio» (cfr. aud. 26.4.2012).

Sull'episodio oggetto del capo di incolpazione di cui trattasi, Antonio Narciso, ascoltato dalla Procura federale in data 7 marzo 2012, così afferma: «Nella Stagione Sportiva 2010/2011 giocavo con il Grosseto. Nella settimana precedente la gara Grosseto/Reggina ricevetti un sms dal numero di Juri Tamburini che era stato mio compagno nel Modena. Con lo stesso avevo instaurato un rapporto di amicizia tanto che più volte siamo andati a pescare insieme. Con il messaggio lo stesso mi invitava a richiamarlo ad un numero che era indicato nello stesso sms. La sera ho effettivamente richiamato senza però avere risposta. Subito dopo, sempre da quel numero, sono stato richiamato dal Tamburini che mi disse che chiamava per conto di un suo amico di Bologna. Nel corso della conversazione lo stesso mi chiese, prima in maniera allusiva e poi sempre più nel concreto, se ero disponibile a perdere la partita con la Reggina anche facendo da tramite con i miei compagni di squadra. Anche se non in maniera chiara mi propose una somma da €30/35.000,00. Io gli dissi che non ero disponibile a nessun tipo di accordo illecito, tanto che Tamburini si scusò chiudendo in breve la conversazione. Circa un anno dopo ho incontrato il Tamburini sul campo di calcio in occasione della gara Grosseto/Ascoli, a cui ho chiesto le ragioni di quella proposta. Lo stesso non nascondendo l'imbarazzo, mi chiese scusa dicendo che aveva avuto un momento di debolezza e di cui si era pentito».

Inequivoco, poi, il racconto di Tamburini. Nell'audizione del 28 marzo 2012 dichiara alla Procura federale di conoscere Antonio Narciso, avendo con lo stesso giocato insieme nel Modena 3 o 4 anni prima, anche se la conoscenza medesima non era connotata da assidua frequentazione, considerato che lui era scapolo, mentre Narciso era coniugato. Ricorda di una pesca sportiva in un laghetto, ma non di cene specifiche con lo stesso, né di averne conservato il numero di cellulare.

Quanto, in particolare, ai contatti precedenti la gara Grosseto/Reggina del 15 maggio 2011, Tamburini così testualmente riferisce: «Si effettivamente ho cercato un contatto con Narciso. Voglio dire, senza alcuna reticenza, che il motivo di quel contatto, che ho chiesto al calciatore attraverso un'utenza diversa dalla mia, era dovuto ad una richiesta che ho ricevuto da Gianni Rosati che, mi sembra di ricordare, fosse o fosse stato il Direttore Sportivo della Reggina. Con questa persona ero in contatto da tempo e lo stesso si era sempre offerto di aiutarmi a trovare una idonea collocazione in qualche squadra. Nella settimana precedente la partita Grosseto/Reggina, mi incontrai con il Rosati che mi chiese se potevo verificare la disponibilità del Grosseto a perdere la partita. A tal proposito mi chiese se conoscessi qualche giocatore del Grosseto ed io gli riferii di aver giocato con il portiere Narciso. Mi disse, quindi, di provare a contattarlo e ad offrirgli del denaro, di cui non ricordo la cifra precisa. Non mi disse se l'iniziativa partiva direttamente dalla società ovvero fosse una sua iniziativa autonoma. Né mi specificò chi avrebbe stanziato i denari che avrei dovuto offrire a Narciso. Come ho detto prima, atteso che il Rosati avrebbe potuto aiutarmi a trovare un'idonea sistemazione, essendo io in scadenza di contratto con il Modena, non ebbi la forza di rifiutare la proposta. Contattai quindi il Narciso ed a tal riguardo posso confermare le modalità di quanto riferito nel verbale di cui l'ufficio mi ha dato lettura. Tengo a precisare che corrisponde a verità che, in un momento successivo, mi scusai con il Narciso per la proposta fatta della quale, tengo a precisare, io non avrei ricevuto alcuna utilità, tanto meno economica. Devo dire che mi sentii subito sollevato dal fatto che Narciso avesse rifiutato la proposta ed esternai questo sentimento anche alla mia fidanzata che aveva sentito la telefonata. Al Rosati in un momento successivo riferii del rifiuto del Narciso e lo stesso prese atto della cosa senza aggiungere altro. Volendo fornire la massima collaborazione all'Ufficio fornisco spontaneamente l'utenza cellulare del Rosati in mio possesso che è la 393 \*\*\*\*\*. Tengo a precisare che non sento il Rosati dall'estate del 2011. Non ho altro da aggiungere e voglio precisare di non essermi mai trovato, né prima né dopo, in situazione analoghe al fatto che ho narrato».

In ordine alla contestazione della Procura Federale sulle risultanze scaturenti dalle dichiarazioni di Tamburini, Rosati, nell'anzidetta audizione del 17.4.2012, afferma: «Non ricordo di avere incontrato il Tamburini nel periodo in cui questi ha riferito all'Ufficio. In ogni caso se pure l'ho incontrato sicuramente non gli ho chiesto di combinare la gara Grosseto/Reggina del 15.5.2011 (...) Non so fornire spiegazione sul motivo per il quale il Tamburini abbia fatto dichiarazioni di cui mi è stata data lettura».

Nella già sopra richiamata audizione di Tamburini del 26.4.2012, riferendosi a Rosati, questi precisa ulteriormente: «Nella settimana precedente la partita mi fece la domanda relativa alla mia conoscenza di qualcuno del Grosseto a cui proporre la manipolazione della partita. Nonostante il mio imbarazzo ho aderito alla sua richiesta perché pensavo che in seguito, lo stesso mi avrebbe potuto aiutare per trovare una collocazione, considerato che ero in scadenza di contratto. Non ricordo esattamente la cifra che mi propose ma sicuramente mi parlò di soldi da dare in cambio della vittoria della Reggina».

Anche in questa circostanza, dunque, la ricostruzione operata da Narciso in ordine al tentativo di combine della gara di cui trattasi trova solidi riscontri. Specialmente, il tentativo viene confermato dallo stesso Tamburini, chiamato in correità, che ammette chiaramente di aver agito per conto ed in base alla richiesta di Rosati, rispetto al quale, non solo conservava rapporti di amicizia, ma nutriva anche la speranza di un suo aiuto per una nuova collocazione in altra società, attesa la sua scadenza contrattuale con il Modena.

La successione logica dei fatti, non smentita nella sua storicità, appare coerente con l'incolpazione: Narciso ammette (spontaneamente) di essere stato richiesto da Tamburini, suo ex compagno nel Modena, di combinare, a favore della Reggina, il risultato della gara Grosseto/Reggina del 15 maggio 2011; Tamburini conferma di aver, a tal fine, contattato Narciso, per conto di Rosati, suo amico ed ex D.S. della Reggina, con il quale, smentendo lo stesso Rosati, ammette di avere assidue frequentazioni.

Fatti, questi, poi supportati da intuibili e presumibili solide motivazioni rintracciabili a base dei comportamenti dei soggetti coinvolti: Tamburini, in scadenza di contratto con il Modena, auspica di essere ricompensato da Rosati che si era offerto di trovare allo stesso adeguata collocazione; Rosati, spera che, ben "operando" a vantaggio della Reggina, possa "spendere" tale "credito" in sede di discussione per il rinnovo del suo contratto di collaborazione con la medesima società, rispetto al quale aveva ricevuto sentore o, addirittura, la società aveva allo stesso espressamente manifestato la propria intenzione di interrompere il rapporto di collaborazione medesima.

Di nessuna pregnanza probatoria, dunque, sotto tale profilo, la tesi difensiva secondo cui Rosati, avendo soltanto un contratto di collaborazione (e non essendo più il D.S. della Reggina) non rivestiva alcun interesse a "comprare" un risultato vantaggioso per la Reggina. Anzi, come detto, proprio il tentativo di "accreditarsi" presso la società di cui trattasi può essersi rivelata la "molla", la ragione che ha indotto il reclamante ad attivarsi per combinare il risultato della partita in questione.

Come altrettanto fragile ed inconsistente, alla luce delle complessive emergenze processuali, si rivela l'altra argomentazione difensiva relativa alla circostanza che Narciso avrebbe dichiarato che Tamburini, nell'avanzargli la proposta di alterazione, gli aveva riferito di parlare per conto di un amico di "Bologna", mentre Rosati risiede nelle Marche e lavora a Carpi.

Del pari, di alcun rilievo giuridicamente apprezzabile in questa sede di impugnazione federale, la circostanza dell'eventuale mancato passaggio di denaro o effettiva realizzazione dell'alterazione della gara. Infatti, l'ipotesi delineata dalla norma di cui all'art. 7 C.G.S. configura, come noto, un illecito in ordine al quale non è necessario, ai fini dell'integrazione della fattispecie, che lo svolgimento od il risultato della gara siano effettivamente alterati, essendo sufficiente che siano state poste in essere attività dirette allo scopo. Recita, infatti, la norma: «*Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica costituisce illecito sportivo*». Si tratta, dunque, di illecito c.d. formale, per il cui perfezionarsi non occorre un conseguente evento in senso naturalistico, né l'accettazione di denaro od altre utilità. Un'ipotesi, in altri termini, di illecito di pura condotta o, detto altrimenti, a consumazione anticipata, che si realizza (*rectius*: consuma) anche con il semplice tentativo e, quindi, al momento della mera messa in opera di atti diretti ad alterare il fisiologico svolgimento della gara, od il suo risultato, ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica.

L'aggregazione di ciascuno degli elementi probatori appena passati in rassegna conducono la Corte a ritenere dimostrata la robustezza del fondamento dell'accusa. Nessun dubbio può, pertanto, ragionevolmente sussistere circa la colpevolezza del reclamante, esattamente affermata dai primi



Giudici.

Sussiste, in definitiva, ampia prova della responsabilità del ricorrente per gli addebiti a lui ascritti. Gli elementi tratti dalle dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie di Tamburini, concordano con quelle di Narciso e si inseriscono come sufficienti elementi di prova in un convergente complessivo contesto già di per sé ampiamente ed univocamente indiziario.

Del resto, come da consolidata giurisprudenza di questa Corte, premesso, sul piano generale, che la prova di un fatto, specialmente in riferimento ad un illecito sportivo, può anche essere e, talvolta, non può che essere, logica piuttosto che fattuale, nel caso di specie, come detto, sono rinvenibili sia elementi di fatto che deduzioni logiche, gli uni soccorrenti le altre, come, sia pure succintamente, dato atto nella decisione di primo grado.

Per inciso, peraltro, questo Collegio ritiene comunque condivisibili le considerazioni della C.D.N. sull'attendibilità delle dichiarazioni, di natura in parte anche autoaccusatoria, rilasciate sull'illecito di cui trattasi da Tamburini. La valutazione in termini di attendibilità deve, infatti, essere effettuata nel suo complesso e avuto particolare riguardo al materiale acquisito al presente procedimento, dal quale, come correttamente evidenziato dalla Procura federale nel corso del dibattimento, emerge l'atteggiamento pienamente collaborativo dello stesso. Dichiarazioni, quelle rese da Tamburini, che hanno, peraltro, condotto all'applicazione, nei suoi stessi confronti, della sanzione della squalifica.

Si aggiunga che anche la giurisprudenza ordinaria prevalente è orientata nel senso della attendibilità della dichiarazione testimoniale, salvo prova contraria (cfr., ad es., Cassazione pen., 6 aprile 1999, in *Cass. pen.*, 2000, p. 2382). In particolare, secondo diverse pronunce, il giudice deve considerare come veritiera la deposizione, a meno che non risultino specifici elementi che facciano ritenere il contrario, come, ad esempio, quando si tratta di teste che ha interesse a mentire. E, come detto, nel caso di specie, Tamburini non ha alcun interesse a mentire, ma, anzi, con le deposizioni di cui si è detto, confessa -di fatto- anche di aver posto egli stesso in essere gli illeciti sportivi contestati.

La stessa Corte di Cassazione ha, poi, avuto modo di precisare - sia in passato (n. 231/1991), sia di recente (n. 41352/2010) - che la chiamata in correità, laddove circostanziata, non richiede un riscontro probatorio specifico.

Del resto, a prescindere dal contesto probatorio di cui si è detto, non appare in alcun modo suscettibile di accoglimento la diversa versione nella quale, con vari e suggestivi argomenti finalizzati ad evidenziare incongruenze e contraddizioni della ricostruzione accusatoria, si è impegnata la difesa, nella prospettiva di mettere in discussione la verosimiglianza della dinamica ricostruttiva di cui si è detto.

Pienamente condivisibile è, infine, la natura e l'entità della pena applicata, anch'essa da confermare, anche considerata la gravità della condotta contestata, che appare capace di minare la credibilità degli eventi sportivi ed alterare la stessa regolarità di svolgimento dei campionati di calcio.

In conclusione, l'appello va rigettato, con integrale conferma della decisione impugnata e conseguente incameramento della tassa.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Giovanni Rosati e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**46) RICORSO DEL CALC. SALVATORE MASTRONUNZIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 4, INFLITTA AI SENSI DELL'ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6, C.G.S., IN RELAZIONE ALLE GARE, ALBINOLEFFE – ANCONA DEL 30.5.2009 E ANCONA – MANTOVA DEL 30.5.2010, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 8011/33PF11-12/SP/BLP DELL'8.5.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012)**

Il sig. Salvatore Mastronunzio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Rodella e Andrea Pasini, ha proposto ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale pubblicata sul Com. Uff. n. 101/CDN (2011/2012) del 18 giugno 2012, con la quale, per quanto qui

rileva, la predetta C.D.N., in esito al relativo deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C., ha inflitto al reclamante la sanzione della squalifica per anni 4, per violazione dell'art. 7, comma 1, 2 e 5, C.G.S., con l'aggravante di cui al comma 6, in relazione alle gare Albinoleffe/Ancona del 30 maggio 2009 ed Ancona/Mantova del 30 maggio 2010.

Come noto, l'indagine federale ha preso avvio dalle notizie di stampa relative all'attività giudiziaria svolta dalla Procura della Repubblica di Cremona in ordine alla individuazione e conseguente repressione di una organizzazione, alquanto articolata e ramificata, essenzialmente finalizzata a ricavare illeciti profitti su scommesse da effettuarsi su partite di calcio. Di tale organizzazione facevano parte diverse persone, alcune delle quali soggette alla giurisdizione della F.I.G.C..

Aperto, pertanto, uno specifico procedimento, la Procura Federale provvedeva a richiedere, alla Procura della Repubblica di Cremona, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 401/1989, in relazione all'art. 116 c.p.p., copia degli atti di possibile interesse sportivo, correlativamente procedendo ad una propria «autonoma attività istruttoria, consistente, fra l'altro, nell'analisi e nell'approfondimento della copiosa documentazione ricevuta e nell'audizione dei soggetti coinvolti e/o informati sui fatti» (cfr. atto di deferimento).

L'esame del materiale processuale trasmesso dalla Procura di Cremona, alla luce delle emergenze istruttorie acquisite nel corso dell'autonoma attività investigativa svolta dalla Procura Federale, consente di ritenere sussistenti, secondo la prospettazione accusatoria, consistenti elementi probatori atti a comprovare la illiceità delle condotte dei soggetti deferiti e ad escludere una qualsivoglia verosimile ricostruzione alternativa dei fatti oggetto d'indagine.

Nell'atto di deferimento, dopo il richiamo alle pronunce definitive rese nell'agosto 2011 in ambito federale con riguardo ad altri, connessi, procedimenti per violazioni analoghe, si dava conto degli esiti fino ad allora prodotti dall'indagine svolta dagli uffici giudiziari di Cremona ed in particolare dell'attività investigativa anteriore e successiva all'emanazione, in data 9 dicembre 2011 da parte del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di quella sede, di un'ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di alcuni imputati, cui veniva contestato, con altre persone sottoposte ad indagini, il delitto associativo di cui agli articoli 416, commi 1, 2, 3 e 5 c.p. e 3 e 4 legge 16 marzo 2006, n. 146 rivolto allo scopo di realizzare, anche a livello transnazionale, delitti di frode in competizione sportiva, alterandone i risultati, sì da conseguire vincite in scommesse effettuate avvalendosi dello strumento della "corruzione" di partecipanti a vario titolo alle competizioni.

Sul piano generale, osservava la Procura Federale, come nella complessiva valutazione degli elementi emersi in sede di indagini e di giustizia sia ordinaria sia sportiva occorra considerare che le condotte poste in essere dai tesserati sono risultate finalizzate all'alterazione del risultato delle gare o per motivi di classifica o per l'effettuazione di scommesse dall'esito assicurato, evidenziando, anzi, come, talvolta, le due finalità sopra indicate erano perseguite congiuntamente dagli stessi soggetti agenti.

Nella richiamata "Relazione d'indagine" unita all'atto di deferimento la Procura Federale ricordava, poi, come la stessa Procura della Repubblica di Cremona abbia evidenziato che «il quadro che scaturisce da questa seconda parte delle indagini non è quello di una semplice disonestà a livello locale da parte di giocatori e di allenatori bensì quello dell'operatività di una rete a livello internazionale, facilitata dalla "globalizzazione" delle scommesse tramite internet, ed in grado di agganciare i giocatori infedeli disposti a truccare le partite e rendere concreto il loro desiderio di facili guadagni». Comportamenti, quelli oggetto d'indagine, posti, peraltro, in essere da tesserati in grado di poter contare su una serie molto ramificata di contatti in diverse società e in ambienti legati alle scommesse, appunto, finalizzati alla realizzazione di accordi illeciti volti alla alterazione dei risultati delle gare, per gli scopi prima ricordati.

Riteneva, in definitiva, la Procura Federale, che all'esito del complessivo ed articolato procedimento istruttorio siano apparse realizzate molteplici condotte finalizzate alla alterazione dello svolgimento e del risultato delle gare, in ordine alle quali, peraltro, l'eventuale mancato conseguimento del risultato "combinato" non può assumere alcun rilievo ai fini della integrazione dell'illecito previsto e punito dagli artt. 7 e 4, comma 5, C.G.S., in virtù della anticipazione della

rilevanza disciplinare anche riguardo ai meri atti finalizzati a conseguire tali effetti.

In particolare, per quanto qui di rilievo, la Procura federale deferiva i sigg.ri.:

- Roberto Colacone, all'epoca dei fatti calciatore tesserato della società A.C. Ancona S.p.A.;
- Alberto Comazzi, all'epoca dei fatti calciatore tesserato della società A.C. Ancona S.p.A.;
- Filippo Cristante, all'epoca dei fatti calciatore tesserato della società A.C. Ancona S.p.A.;
- Giuseppe Magalini, all'epoca dei fatti, Direttore Sportivo della Società A.C. Mantova S.r.l.;
- Salvatore Mastronunzio, all'epoca dei fatti calciatore tesserato della società A.C. Ancona

S.p.A.;

- Maurizio Nassi, tesserato dal 5.9.2007 al 1.2.2009 quale calciatore della società A.C. Ancona S.p.A.; dal 2.2.2009 al 30.8.2009 quale calciatore della Società Calcio Brescia S.p.A.; dal 31.8.2009 al 21.7.2010 quale calciatore della Società A.C. Mantova S.r.l.; dal 27.9.2010 al 30.6.2011 quale calciatore dell'A.S. Cittadella S.r.l.; dal 25.10.2011 al 30.6.2011 quale calciatore dell'U.S. Alessandria Calcio 1912 S.r.l.;

- Andrea De Falco, all'epoca dei fatti calciatore tesserato della società A.C. Ancona S.p.A.;

- Mirko Bellodi, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.C. Mantova S.r.l.;

- Tomas Locatelli, all'epoca dei fatti, calciatore tesserato per la società A.C. Mantova S.r.l.;

- Carlo Gervasoni, tesserato dal 21.8.2007 al 30.8.2009 quale calciatore della Società U.C. Albinoleffe S.r.l.; dal 31.8.2009 al 21.7.2010 quale calciatore della Società A.C. Mantova S.r.l.; dal 26.7.2010 al 19.1.2011 quale calciatore dell'U.S. Cremonese S.p.A.; dal 20.1.2011 al 30.6.2011 tesserato in prestito dal Piacenza F.C. S.p.A.; dal 1.7.2011 al 26.8.2011 quale calciatore dell'U.S. Cremonese S.p.A..

- Filippo Carobbio, tesserato dal 1.7.2007 al 30.6.2009 per la società U.C. Albinoleffe S.r.l., dal 1.7.2009 al 30.8.2009 per la Società A.S. Bari S.p.A., dal 31.8.2009 al 30.6.2010, in prestito dal Bari, per la società U.S. Grosseto F.C. S.r.l., dal 1.7.2010 all'8.7.2010 per la Società A.S. Bari S.p.A., dal 9.7.2010 al 6.7.2011 per la società A.C. Siena S.p.A. (scadenza contrattuale 2013) e attualmente tesserato, in prestito dalla società A.C. Siena S.p.A., per la società Spezia Calcio S.r.l., dal 7.7.2011;

- Marco Turati, tesserato dal 31.8.2007 al 26.7.2009 quale calciatore della società A.C. Cesena S.p.A., dal 27.7.2009 al 30.6.2011 quale calciatore della Società U.S. Grosseto FC S.r.l., dal 25.7.2011 al 30.6.2012 quale calciatore della Società Modena FC S.p.A..

Le gare, di rilievo nel presente giudizio, cui si riferisce la contestazione della Procura Federale sono quelle complessivamente di seguito specificate.

Ancona/Albinoleffe del 17.1.2009 – Stagione Sportiva 2008/2009:

Gervasoni, all'epoca dei fatti calciatore tesserato della società U.C. Albinoleffe S.r.l., Comazzi, all'epoca dei fatti calciatore tesserato della società A.C. Ancona S.p.A., Mastronunzio, all'epoca dei fatti calciatore tesserato della società A.C. Ancona S.p.A., e Nassi, all'epoca dei fatti calciatore tesserato della società A.C. Ancona S.p.A., per violazione dell'art. 7, commi 1, 2 e 5, C.G.S. per avere, prima della gara Ancona/Albinoleffe del 17.1.2009, in concorso fra loro, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato e, fra l'altro: Gervasoni, prendendo contatti, anche per conto di soggetti non appartenenti all'ordinamento federale, con Comazzi al fine di verificare la possibilità di combinare la partita per conseguire un pareggio con "over"; Comazzi, aderendo alla proposta e facendosi latore della stessa presso i propri compagni di squadra; Mastronunzio e Nassi per aver inizialmente aderito alla proposta. Accordo non perfezionatosi per il successivo ripensamento di questi ultimi. Con l'aggravante - di cui all'art. 7, comma 6, C.G.S. - della pluralità degli illeciti posti in essere.

Albinoleffe/Ancona del 30.5.2009 – Stagione Sportiva 2008/2009:

Gervasoni, all'epoca dei fatti calciatore tesserato della società U.C. Albinoleffe S.r.l., Mastronunzio, all'epoca dei fatti calciatore tesserato della società A.C. Ancona S.p.A., Comazzi, all'epoca dei fatti calciatore tesserato della società A.C. Ancona S.p.A., Turati, all'epoca dei fatti calciatore tesserato della società A.C. Ancona S.p.A., e Colacone, all'epoca dei fatti calciatore tesserato della società A.C. Ancona S.p.A., per violazione dell'art. 7, commi 1, 2 e 5, C.G.S. per avere, prima della gara Albinoleffe/Ancona del 30.5.2009, in concorso fra loro e altri soggetti allo

stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato, e, fra l'altro: Comazzi, Colacone, Turati e Mastronunzio, prendendo contatti con Gervasoni al fine di verificare la possibilità di combinare la partita con vittoria dell'Ancona per far conseguire alla medesima società un vantaggio in classifica, offrendo la somma di €15.000,00 per garantire l'impegno a perdere, poi dagli stessi consegnata a Gervasoni a risultato ottenuto, unitamente ad ulteriori € 5.000,00; Gervasoni garantendo e conferendo il proprio apporto in occasione della gara ed accettando la complessiva somma di €20.000,00 per il fine indicato. Con le aggravanti di cui all'art. 7, comma 6, C.G.S. della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, del conseguimento del vantaggio in classifica, nonché della pluralità degli illeciti posti in essere.

Carobbio, all'epoca dei fatti calciatore tesserato della società U.C. Albinoleffe S.r.l., per violazione dell'art. 7, comma 7, C.G.S. per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti.

Ancona/Mantova del 30.5.2010 – Stagione Sportiva 2009/2010:

Gervasoni, Locatelli, Nassi e Bellodi, all'epoca dei fatti calciatori tutti tesserati per la società A.C. Mantova S.r.l., nonché Magalini, all'epoca dei fatti Direttore Sportivo della medesima società, per violazione dell'art. 7, commi 1, 2 e 5, C.G.S. per avere, prima della gara Ancona/Mantova del 30.5.2010, in concorso tra loro e altri tesserati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento e il risultato della gara suddetta, prendendo contatti diretti con i tesserati dell'A.C. Ancona S.p.A., Mastronunzio, Colacone, De Falco e Cristante e offrendo loro somme di denaro. Con l'aggravante, per Gervasoni e Nassi, di cui all'art. 7, comma 6, C.G.S. per la pluralità di illeciti posti in essere. Mastronunzio, Colacone, De Falco e Cristante, all'epoca dei fatti calciatori tutti tesserati per la società A.C. Ancona S.p.A., per violazione dell'art. 7, commi 1, 2 e 5, C.G.S. per avere, prima della gara Ancona/Mantova del 30.5.2010, in concorso tra loro e altri tesserati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta portando avanti contrattazioni con i predetti tesserati dell'A.C. Mantova. Con l'aggravante, per i soli Mastronunzio e Colacone, di cui all'art. 7, comma 6, C.G.S. per la pluralità di illeciti posti in essere.

Nell'atto di deferimento venivano, poi, passate analiticamente in rassegna le gare con riguardo alle quali, per quanto qui interessa, sarebbe stata posta in essere la concorrente attività alterativa illecita degli incolpati.

Con provvedimento del Presidente della C.D.N. l'inizio del dibattimento è stato fissato per il giorno 31 maggio 2012.

Nei termini assegnati nell'atto di convocazione sono pervenute, per quanto qui particolarmente rileva, memorie difensive da parte degli incolpati Bellodi, Carobbio, Colacone, Comazzi, Cristante, De Falco, Magalini, Mastronunzio, Nassi, Turati. In particolare, Mastronunzio ha eccepito l'infondatezza del capo di incolpazione e l'inattendibilità delle dichiarazioni di Gervasoni, rilevando la necessità di sentire sia quest'ultimo che il Carobbio in contraddittorio, così concludendo: «Piaccia all'Ecc.ma Commissione adita, per le ragioni di fatto e di diritto che precedono:

a) Quanto alla gara Ancona/Albinoleffe del 17 gennaio 2009: rigettare tutti gli addebiti mossi dalla Procura Federale con l'atto di deferimento n. 8011/33pf11-12/SP/blp dell'8 maggio 2012 e, per l'effetto, proscioglierlo integralmente dalle relative incolpazioni;

b) Quanto alla gara Albinoleffe/Ancona del 30 maggio 2009: rigettare tutti gli addebiti mossi dalla Procura Federale con l'atto di deferimento n. 8011/33pf11-12/SP/blp dell'8 maggio 2012 e, per l'effetto, proscioglierlo integralmente dalle relative incolpazioni;

c) Quanto alla gara Ancona/Mantova del 30 maggio 2012: in via principale, rigettare tutti gli addebiti mossi dalla Procura Federale con l'atto di deferimento n. 8011/33pf11-12/SP/blp dell'8 maggio 2012 e, per l'effetto, proscioglierlo integralmente dalle relative incolpazioni; in via subordinata, ove ritenuto, previa riqualificazione dei fatti oggetto di deferimento sotto la specie dell'art. 1 comma 1 C.G.S. (violazione obblighi lealtà, correttezza e probità), irrogare a Salvatore Mastronunzio la sanzione minima che sarà ritenuta di giustizia;

In via istruttoria si chiede:

- l'audizione personale anche con il ministero del proprio legale di fiducia;

- che venga ammessa l'audizione, in contraddittorio delle parti, dei calciatori Carlo Gervasoni e Filippo Carobbio sulle circostanze ed i fatti di cui ai capi di incolpazione oggetto del presente procedimento disciplinare, già segnatamente indicate» (cfr. memoria difensiva depositata nel giudizio di primo grado).

La C.D.N. ha esaminato le richieste di rinvio, di sospensione e/o di stralcio della posizione e di acquisizione di ulteriore documentazione attinente al processo penale pendente presso l'A.G. di Cremona proposte da alcuni deferiti, tra cui Mastronunzio e Turati, sulle quali ha provveduto con le ordinanze n. 2 e 3, disponendo, per quanto qui è suscettibile di rilievo, lo stralcio della posizione di Turati.

In seguito, alcuni deferiti, tra cui, sempre per quanto possa utilmente, in qualche modo, rilevare ai fini del presente procedimento, Carobbio, Andrea De Falco, Gervasoni, hanno presentato istanza di applicazione di sanzioni su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 23 e 24 C.G.S.. Su dette istanze la C.D.N. ha provveduto con l'ordinanza n. 4, così disponendo: per il Sig. Filippo Carobbio, applicazione ex artt. 23 e 24, C.G.S. della squalifica per mesi 20 (venti); per il Sig. Andrea De Falco, applicazione ex artt. 23 e 24, C.G.S. della squalifica per mesi 6 (sei); per il Sig. Carlo Gervasoni, applicazione ex artt. 23 e 24, C.G.S. della squalifica per mesi 20 (venti).

La C.D.N. ha, quindi, esaminato le istanze istruttorie proposte dai deferiti, sulle quali ha provveduto con l'ordinanza n. 5, ammettendo la produzione documentale, ma respingendo tutte le richieste di prove testimoniali e quelle di interrogatorio dei deferiti e di confronto con altri deferiti, non essendo previsto «come mezzo di prova nell'ordinamento federale, né, d'altra parte, i deferiti possono essere qualificati come testimoni dei fatti, essendo essi stessi incolpati sulla base delle proprie dichiarazioni» (cfr. dec. C.D.N.).

Illustrate le ragioni del deferimento, la Procura Federale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione, per quanto interessa ai fini del presente giudizio, delle seguenti sanzioni a carico di Mastronunzio Salvatore: squalifica di 4 anni e 6 mesi, così determinata: squalifica di 3 anni per l'illecito sportivo + 6 mesi per l'aggravante (come da incolpazione sub 20: gara Ancona/ Albinoleffe del 17.1.2009 per violazione dell'art. 7, commi 1, 2 e 5, C.G.S., con l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6, C.G.S. della pluralità degli illeciti posti in essere) e ulteriori 6 mesi di squalifica per ogni illecito sportivo (come da incolpazioni sub 30 e 62: gara Albinoleffe/Ancona del 30.5.2009 per violazione dell'art. 7, commi 1, 2 e 5, C.G.S., con le aggravanti di cui all'art. 7, comma 6, C.G.S. della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, del conseguimento del vantaggio in classifica, nonché della pluralità degli illeciti posti in essere, e gara Ancona/Mantova del 30.5.2010 per violazione dell'art. 7, commi 1, 2 e 5, C.G.S., con l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6, C.G.S. per la pluralità di illeciti posti in essere).

In dibattimento, i difensori dei deferiti hanno, quindi, illustrato e integrato le rispettive difese, precisando le proprie conclusioni.

Nel corso della discussione, anche i deferiti Locatelli e Bellodi presentavano istanza di applicazione di sanzioni su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 23 C.G.S., in ordine alle quali la C.D.N. così disponeva: per Bellodi Mirko, applicazione *ex art.* 23 C.G.S. della squalifica per anni 2 (due); per Locatelli Tomas, applicazione *ex art.* 23 C.G.S. della squalifica per anni 2 (due).

Al termine della discussione, la Commissione ha dichiarato chiuso il dibattimento e rinviato per la Camera di consiglio, all'esito della quale, ha emesso l'impugnata decisione di cui al Com. Uff. n. 101/CDN «in conformità con il principio di sinteticità sancito dall'art. 34, comma 2, C.G.S.».

In via preliminare, la C.D.N. ha ritenuto dover «ribadire le considerazioni generali espresse in occasione del procedimento definito con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011, rilevando ancora una volta come, nel caso in questione, emergano comportamenti palesemente incompatibili con i principi di lealtà, correttezza e probità, ai quali l'ordinamento sportivo non può abdicare, pena la sua irrimediabile caduta di credibilità e persino la sua stessa sopravvivenza.

Si tratta, in particolare, di comportamenti di intrinseca gravità, che svuotano di significato l'essenza stessa della competizione sportiva, al di là di ogni valutazione in ordine alla intensità

dell'elemento psicologico dei singoli deferiti, alla condotta preesistente, simultanea e successiva degli illeciti disciplinari e alle motivazioni che li hanno ispirati: comportamenti che sono espressione di quel clima "omertoso" che troppo spesso permea i rapporti tra i tesserati, nonché tra i tesserati e il "sottobosco" di vari pseudo appassionati e spesso – addirittura – di esponenti della malavita» (cfr. dec. C.D.N.).

La C.D.N. ha, poi, evidenziato come «gran parte delle difese dei deferiti sollevano eccezioni e propongono istanze sulla base di un presupposto erroneo. Pretenderebbero infatti di applicare al procedimento sportivo norme e principi propri dell'ordinamento penale. Nel processo penale, fondato sul sistema accusatorio, la prova si forma nel dibattimento. Al contrario nel procedimento sportivo ha valore pieno di prova quanto acquisito nella fase delle indagini o prima ancora dell'apertura di esse (ad esempio, i rapporti arbitrali che godono perfino di fede privilegiata) o da indagini svolte in altro tipo di procedimento (ad esempio, atti inviati dall'A.G.). Non può essere reclamata, pertanto, l'applicazione al presente procedimento delle norme previste dal libro terzo del codice di procedura penale.

Il principio del contraddittorio si realizza nel rispetto delle forme previste dal C.G.S. e non in base al codice di procedura penale che regola posizioni e diritti di tutt'altra natura e rilevanza.

Come più volte ribadito in recenti decisioni del TNAS più avanti citate, lo standard probatorio richiesto per pervenire alla dichiarazione di responsabilità a carico dell'incolpato è diverso da quello richiesto dal diritto penale ed è sufficiente un grado di certezza inferiore ottenuto sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti» (cfr. dec. C.D.N.).

Quanto, specificamente, alla fattispecie della violazione dell'art. 7, commi 1, 2, 5 e 6, C.G.S., la Commissione di *prime cure* ritiene che «dagli atti ufficiali (documentazione trasmessa dalla Procura della Repubblica di Cremona e audizioni dei tesserati effettuate dalla Procura Federale) e dalle risultanze del dibattimento emerge che diversi tesserati hanno svolto attività preordinate ad alterare lo svolgimento e il risultato di competizioni sportive, in violazione dell'art. 7, comma 1, 5 e 6, C.G.S. e dei principi di lealtà, correttezza e probità sanciti dall'art. 1 C.G.S..

In particolare, ciò risulta provato, tra l'altro, dalle circostanze di seguito evidenziate, anche in considerazione del fatto che, per irrogare una condanna di un illecito sportivo, è sufficiente un grado di prova superiore al generico livello probabilistico, non essendo necessaria, al contrario, né la certezza assoluta dell'ascrivibilità della condotta illecita, né il superamento del ragionevole dubbio: ciò in relazione alla finalità dell'ordinamento federale di garantire, attraverso una rapida e certa repressione delle condotte antisportive, la regolarità delle gare e, per essa, i fondamentali valori giuridici settoriali della correttezza e lealtà delle competizioni (da ultimo, TNAS, Signori/FIGC del 15.9.2011; Amodio/FIGC del 6.12.2011; Spadavecchia/FIGC del 2.1.2012)» (cfr. dec. C.D.N.).

Nel merito, all'esito della camera di consiglio, la C.D.N. ha ritenuto, per quanto qui interessa, che in relazione alla gara Ancona/Albinoleffe del 17.1.2009, vi sia effettivamente stato un tentativo di alterazione posto in essere da Gervasoni, all'epoca dei fatti calciatore dell'Albinoleffe e da Comazzi, all'epoca dei fatti calciatore dell'Ancora. Ritiene la C.D.N. che vi siano prove più che sufficienti a far ritenere che i deferiti Comazzi e Gervasoni «abbiano posto in essere le condotte loro ascritte, che integrano la violazione dell'art. 7, comma 1, 2 e 5, con l'aggravante di cui al comma 6, per Comazzi....

Per quanto riguarda, invece, la posizione di Mastronunzio e Nassi non sussistono elementi sufficienti per rendere certa la commissione dei fatti loro addebitati, atteso che non risulta provato che costoro si siano attivati con i compagni di squadra per l'alterazione della gara. Generico e non riscontrato, per gli stessi, appare il riferimento alla "combine" di cui è stata oggetto la gara di ritorno tra le medesime squadre» (cfr. dec. C.D.N.).

Quanto alla gara Albinoleffe - Ancona del 30.5.2009, premesso che la posizione di Turati, per effetto dello stralcio, viene esaminata soltanto in via di accertamento incidentale, la C.D.N. «osserva come risulti dagli atti del deferimento che, in due distinte occasioni, Comazzi e Turati hanno telefonato a Gervasoni per chiedere di vincere la gara.

Gervasoni ha manifestato la propria disponibilità e ne ha parlato con i compagni, i quali, però, non si sono trovati d'accordo. In seguito, prima Colacone, Turati e Mastronunzio hanno consegnato

a Gervasoni circa €15.000,00 nella zona di Legnano e, poi, Colacone e Turati ne hanno consegnati altri €5.000,00 all'uscita del casello di Lainate. Anche Carobbio è stato richiesto di partecipare all'illecito, ma si è rifiutato.

In definitiva, Comazzi, Colacone, Turati e Mastronunzio hanno preso contatti con Gervasoni al fine di verificare la possibilità di alterare la gara con vittoria dell'Ancona, offrendo la somma di €15.000,00 per garantire l'impegno a perdere, poi dagli stessi consegnata a Gervasoni a risultato ottenuto, unitamente a ulteriori €5.000,00. Gervasoni ha garantito il proprio apporto, accettando la complessiva somma di €20.000,00. Carobbio, invece, non ha partecipato all'illecito, ma ha omesso di denunciare i fatti alla Procura Federale» (cfr. dec. C.D.N.).

Tali circostanze, a dire della Commissione di primo grado, hanno trovato riscontro nelle circostanziate dichiarazioni di Gervasoni e Carobbio, che consentono di superare «l'eccezione di "vuoto probatorio" sollevata dalla difesa di Mastronunzio, costituendo invece prove più che sufficienti a far ritenere che nel caso in esame si sia verificata la violazione dell'art. 7, comma 1, 2 e 5, con l'aggravante di cui al comma 6» (cfr. dec. C.D.N.).

Anche con riferimento alla gara Ancona/Mantova del 30.5.2010, ad avviso della C.D.N. «è stata raggiunta la prova di un tentativo di alterazione posto in essere da Gervasoni, Locatelli, Bellodi, Nassi, all'epoca dei fatti calciatori del Mantova, e Magalini, all'epoca dei fatti direttore sportivo del Mantova, nei confronti di Mastronunzio, Cristante, De Falco Andrea e Colacone, all'epoca dei fatti calciatori dell'Ancona.

La prova dei fatti suesposti si trae dalle dichiarazioni rese da Gervasoni alla A.G. di Cremona in data 12.3.2012 e reiterate alla Procura federale in data 13.4.2012. Tali dichiarazioni sono munite di riscontri intrinseci ed estrinseci. Esse infatti sono dettagliate, coerenti e reiterate. Inoltre, sono confermate dalle parziali ammissioni di Locatelli, De Falco e Cristante che hanno confermato gli incontri con i calciatori avversari anche se hanno cercato di attenuare le rispettive responsabilità. La circostanza che gli incontri furono due conferma, inoltre, che in un primo momento Mastronunzio non esclude la possibilità di raggiungere l'accordo. Tra l'altro, in occasione del secondo incontro, furono i giocatori dell'Ancona a recarsi presso l'albergo di quelli del Mantova che li seguirono con la macchina messa a disposizione da Magalini fino a "un parcheggio un po' nascosto". Le modalità clandestine degli incontri sono l'ennesima conferma del loro contenuto illecito. Viene così smentita la tesi difensiva di Mastronunzio, secondo la quale egli fin dal primo incontro avrebbe sdegnosamente rifiutato la proposta di illecito. Se così fosse stato, non ci sarebbe stato motivo di accettare un secondo incontro allargato ad altri compagni di squadra, spostandosi perfino presso l'albergo dei corruttori. La ricostruzione "minimalista" della sua partecipazione ai fatti offerta da Nassi nella memoria difensiva viene smentita non solo dalle dichiarazioni di Gervasoni e Locatelli, ma anche da quelle di Cristante, De Falco e Mastronunzio [...]

Le condotte di cui sopra integrano la violazione dell'art. 7, comma 1, 2 e 5, per Nassi, Magalini, Mastronunzio, Colacone e Cristante, con l'aggravante di cui al comma 6 per Nassi, Mastronunzio e Colacone» (cfr. dec. C.D.N.).

Quanto alla determinazione delle sanzioni rileva, in via generale, la C.D.N. «che, ai sensi dell'art. 16, comma 1, C.G.S., gli Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l'eventuale recidiva.

Ai fini della concreta quantificazione delle sanzioni nel caso in questione, la Commissione deve evidenziare in via generale come le modalità stesse dei comportamenti illeciti suscitino un rilevante allarme generale, tanto più a fronte delle implicazioni che il campionato di calcio comporta sul piano sociale, economico e dell'ordine pubblico.

In particolare, in relazione alle singole posizioni, la Commissione ritiene che, quanto al tesserato Mastronunzio, assuma specifico rilievo la partecipazione agli illeciti sportivi aggravati relativi alle gare Albinoleffe/Ancona del 30.5.2009 e Ancona/Mantova del 30.5.2010 e, per l'effetto, ha inflitto, a suo carico, la squalifica per 4 (quattro) anni.

Avverso la suddetta decisione della Commissione Disciplinare Nazionale ha proposto ricorso il sig. Salvatore Mastronunzio, come in atti rappresentato e difeso.

Pur prendendo atto «con moderata soddisfazione, del fatto che il Giudice di prime cure ha

ritenuto di dover» proscioglierlo dal capo di incolpazione sollevato a suo carico relativamente alla gara Ancona/Albinoleffe del 17.1.2009, censura, anzitutto, il ricorrente, la pronuncia per la sua ingiustizia ed iniquità, ritenendo la stessa «fin troppo stringata e succinta rispetto alla peculiarità e portata delle questioni sottoposte al vaglio, apparendo financo affetta da vistosi vizi logici e giuridici, oltreché a dir poco lacunosa per omessa motivazione su alcuni profili assolutamente decisivi» (cfr. reclamo).

Proprio muovendo dalla gara di andata Ancona/Albinoleffe del 17.1.2009, in ordine alla quale la C.D.N. ha ritenuto che per la posizione di Mastronunzio non sussistessero elementi sufficienti, apparendo «generico e non riscontrato» il riferimento alla “combine” «di cui è stata oggetto la gara di ritorno tra le medesime squadre (vale a dire, proprio Albinoleffe/Ancona del 30 maggio 2009) ... era lecito attendersi (anzi, sembrava addirittura scontato) che la CDN pervenisse, anche con riguardo alla» predetta gara di ritorno «a medesime conclusioni assolutorie essendo sembrata, la considerazione di cui sopra, una vera e propria anticipazione di giudizio» (cfr. reclamo).

«Senonchè», si legge in reclamo, «del tutto imprevedibilmente (ma, davvero, con insufficienza e scarsità di argomenti degni di nota!) la C.D.N. ha virato a 360° e, in un vero trionfo di coerenza, solo 6 pagine dopo (cfr. pagina 55 e ss. decisione impugnata) è giunta a conclusioni di senso diametralmente opposto a quelle che aveva lasciato presagire, finendo per affermare la responsabilità del Mastronunzio ex art. 7, comma 1, 2 e 5 C.G.S. con l'aggravante del comma 6, relativamente alla gara Albinoleffe/Ancona del 30 maggio 2009» (cfr. reclamo).

Lamenta, il reclamante, che i “riscontri probatori” indicati dal Giudice di *prime cure* risiedano in realtà esclusivamente nelle dichiarazioni di Gervasoni e Carobbio. Critica la “celebrazione” da parte dell'organo inquirente, prima e della C.D.N., poi, della «presunta credibilità del Gervasoni»: peccato che entrambi i predetti organi si siano dimenticati, a dire dell'appellante, «quel che il Gervasoni raccontava all'incirca 10 mesi fa (giorno più giorno meno, comunque non molto tempo fa) allorquando, intento a difendersi nell'ambito della prima trance del presente procedimento, contestava ogni addebito si muovesse nei suoi confronti e negava tutto ciò che era possibile negare ed anche di più» (cfr. reclamo).

Per Mastronunzio appare, dunque, davvero troppo tacciare «di credibilità tout court il buon Gervasoni e, per di più, di credibilità “intrinseca” a prescindere [...] Si tratta di dichiarazioni niente affatto genuine, bensì ponderate, studiate, ben calcolate. È per questo che vi è, in Mastronunzio, l'insopprimibile bisogno di confrontarsi con lui [...] Senza tacere del fatto che risulta assai difficile ritenere credibile un soggetto (il Gervasoni) che per sua stessa ammissione ha cominciato all'età di 27 anni (cfr. verbale interrogatorio GIP di Cremona del 22.12.2011 nel quale afferma: “tutto è nato quando ero nell'Albinoleffe, dove ho militato dal 2007 al 2009 ...” a “combinare” partite, vale a dire quando era nel pieno della sua carriera agonistica ed anziché approfondire il massimo impegno in campo per ottenere “correttamente” i migliori risultati possibili, preferiva cimentarsi in attività illecite e fraudolente ispirate alla menzogna.

La bugia, la finzione, la falsità come vero e proprio stile di vita, dunque (quanto meno stile di “vita sportiva”) in spregio a quei principi di lealtà, correttezza e probità sanciti dal Codice di Giustizia Sportiva ai quali tutti i tesserati devono uniformarsi. Come può, allora, credersi a Gervasoni? Come si può ritenere “attendibile” il Gervasoni?» (cfr. reclamo).

Evidenzia, peraltro, in tal ottica, il reclamante, come Gervasoni riferisca «in ordine ad una cinquantina di partite», chiedendosi, quindi, come faccia a ricordarsi «di tutte le combinazioni di risultato pattuite, di tutti i calciatori coinvolti, delle somme di denaro concordate, erogate e/o restituite, dei giorni e degli alberghi delle presunte intese, delle quote di denaro spettanti all'uno ed all'altro dei compartecipi, della telefonata dell'uno e/o dell'altro, di quel messaggio telefonico e/o di quell'altro, di un'utenza straniera piuttosto che di un'altra, e chi più ne ha più ne metta se tutto ciò, poi, è cominciato la bellezza di (circa) tre anni fa? Come si può affermare, con tale convinzione e tale forza, che ciò che racconta Gervasoni è sicuramente vero?» (cfr. reclamo).

Con specifico riferimento alle incolpazioni elevate a Mastronunzio per la gara Albinoleffe/Ancona del 30 maggio 2009, fondate «solo ed esclusivamente sulle inopinate affermazioni di Carlo Gervasoni [...] non c'è nessun riscontro (né logico né tanto meno giuridico) [...]. È davvero assurdo, allora, oltreché paradossale e di inaudita gravità, che Salvatore



Mastronunzio debba discutere della (anzi debba difendere la) sua vita professionale e non, a causa (solo) delle false (e questa volta pure incerte e fantasiose) affermazioni di Carlo Gervasoni» (cfr. reclamo).

Ragioni, queste, che spingono il reclamante ad invocare a gran voce un confronto con Gervasoni, anche in considerazione del fatto che l'autonomia dell'ordinamento sportivo deve mantenersi nei limiti dei principi costituzionali, quali quelli in materia di tutela della persona e diritti di difesa dell'incolpato.

Peraltro, nel reclamo viene posto in risalto il fatto che Gervasoni, «(interrogato per ben tre volte in ordine alla partita in esame) arricchisce, di volta in volta, la sua deposizione condendola di “gustosi” particolari» (cfr. reclamo).

A dire del reclamante, ad ogni buon conto, la ricostruzione di Gervasoni è e rimane confusa (2 o 4 incontri con i calciatori dell'Ancona e con quali di essi?).

Del resto, «le dichiarazioni “autoaccusatorie” sono connotate da un carattere di maggiore attendibilità (ma non assoluta) solo con riferimento alla responsabilità di chi si “autoaccusa” (cioè di chi accusa se stesso) non già – e non certo – potendo dispiegare medesimi effetti nei confronti di chi (soggetti terzi) sia investito delle stesse» (cfr. reclamo).

Analoghe censure di inattendibilità l'appellante, poi, rivolge alle dichiarazioni di Carobbio, che sarebbero peraltro rilasciate “de relato”, sottolineando come le stesse vadano “a braccetto”, nel senso che una volta sarebbe Gervasoni a parlare e Carobbio che fa da contraltare e la volta successiva avverrebbe il contrario. Carobbio, si legge nell'atto di appello, «in buona sostanza, non riferisce fatti di cui ha conoscenza diretta ma fatti che gli vengono raccontati da altri (il Gervasoni)». La conseguenza, dice il reclamante, richiamando Cass. penale 7 maggio 2012, n. 16939, è che le dichiarazioni *de relato* rilasciate da coindagati divengono inutilizzabili mettendo in discussione l'intero impianto accusatorio, in assenza di riscontri oggettivi.

Nel merito delle dichiarazioni di Carobbio, comunque, ritiene il reclamante che le stesse non costituiscano neppure quel riscontro esterno alle dichiarazioni di Gervasoni che la C.D.N. postula a base della propria decisione.

Anche con riguardo alla gara Ancona/Mantova del 30 maggio 2010, ritiene l'appellante che l'accoglimento da parte della C.D.N. della propettazione accusatoria sia quantomai debole ed incerta.

Ricordato il “personaggio” Mastronunzio («si tratta, senza ombra di dubbio, del calciatore più rappresentativo e di quello che, più di ogni altro, è rimasto nel cuore dei tifosi», le cui «prestazioni straordinarie» gli hanno consentito, «-in uno con il suo irreprensibile comportamento (anche) al di fuori del campo- di guadagnare la stima ed il massimo rispetto da parte di tutta la piazza (Società, tifosi, colleghi, stampa) nonché di meritare, a furor di popolo la qualifica di capitano della squadra. Salvatore Mastronunzio, del resto, impersonifica alla perfezione la figura del “capitano”: personalità, rendimento, carisma, attaccamento ai colori sociali, ascendente sui compagni di squadra. Sa rimproverarli, questi ultimi, quando è giusto farlo; sa proteggerli ove necessario, esponendosi sempre in prima persona. Quel che si dice: un vero e proprio “leader di spogliatoio”»), la difesa, pur ammettendo il contatto da parte dei calciatori del Mantova, evidenzia come «l'esponente, senza mezzi termini, rispose immediatamente che loro dell'Ancona avrebbero giocato con il massimo impegno, così spegnendo sul nascere (almeno così gli era sembrato) ogni eventuale aspettativa di senso contrario».

«Fatto ritorno presso il proprio ritiro», si legge in reclamo, «il Mastronunzio volle parlare dell'accaduto con i suoi compagni di squadra [...] Senonché, il giorno dopo (29 maggio 2010) l'esponente venne contattato ancora una volta da Nassi che lo invitava ad incontrarsi di nuovo con loro. Fu così che, prevedendo che i colleghi del Mantova sarebbero tornati ancora sull'argomento e non volendo più incontrarli da solo, ne parlò dapprima con Colacone (altro calciatore “rappresentativo” all'interno della squadra) e poi, con questo, decise di farsi accompagnare anche da Cristante e De Falco. Anche durante il secondo incontro – come emerge nitidamente da tutti gli atti di causa – venne ribadito ai calciatori del Mantova la ferma intenzione di approfondire il massimo impegno e di giocarsi fino in fondo la partita» (cfr. reclamo).

Insomma, l'addebito mosso nei confronti di Mastronunzio sarebbe del tutto infondato e,

semmai, il tentativo di illecito sarebbe stato posto in essere solo dai calciatori del Mantova, ma immediatamente stoppato da quelli dell'Ancona e tra loro, *in primis*, dal reclamante.

Deduce, ancora, il ricorrente come non sia proprio possibile porre «sullo stesso piano il comportamento di chi (in ipotesi) “propone” la (presunta) combine e chi tale proposta si limita a “ricevere”, rifiutandola immediatamente e reiteratamente» e come sia comunque certo che «nessun “atto diretto a” il Mastronunzio ha mai compiuto, né al fine di alterare il risultato della partita Ancona/Mantova del 30 maggio 2010 né al fine di assicurare a chicchessia un vantaggio in classifica» (cfr. reclamo).

«Posto che nessuna somma di denaro», aggiunge, poi, il reclamante, «è mai stata offerta al Mastronunzio ed ai calciatori dell'Ancona, né alcun altro vantaggio (di qualsivoglia natura) è mai stato loro prospettato da quelli del Mantova si capisce che, in verità, la vicenda in esame gravita al di fuori dell'ipotesi astratta di cui all'art. 7 C.G.S..

Tratterebbesi, in altre parole, di atti “diretti a” inidonei a configurare l'ipotesi dell'illecito sportivo anche solo tentato.

Più che una proposta, più che una richiesta, quella dei calciatori del Mantova sembra piuttosto una mera “aspettativa” pur sempre disdicevole ed indegna, sicuramente da censurare, pur tuttavia incapace di produrre gli effetti tipici vietati dalla normativa di riferimento.

È noto, del resto, che il requisito imprescindibile ed irrinunciabile per la ricorrenza del cosiddetto “illecito sportivo tentato” sia l'idoneità degli “atti diretti a” condurre verso la consumazione dell'illecito sportivo» (cfr. reclamo).

In definitiva, «il presunto illecito contestato a Salvatore Mastronunzio» non ha trovato «alcun “dignitoso” riscontro probatorio né, tanto meno, può dirsi fondato» su quella prova solida di cui parla la giurisprudenza della Corte di Giustizia Federale. Peraltro, «l'insussistenza del benché minimo riscontro probatorio (...) è nel caso di specie, riferibile ad entrambe le ipotesi di illecito sportivo previste dall'art. 7 C.G.S.: tanto a quella di “illecito consumato” – di cui si è già detto – quanto a quella di mero “illecito tentato”, per la quale valgono le medesime conclusioni» (cfr. reclamo).

Chiede, pertanto, la difesa del ricorrente, la riforma integrale della decisione della C.D.N. assunta nei confronti di Salvatore Mastronunzio, così concludendo:

«a) quanto alla gara Albinoleffe/Ancona del 30 maggio 2009, accogliere i presenti motivi di appello perché del tutto fondati sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, prosciogliere Salvatore Mastronunzio da ogni addebito, annullando e/o revocando la sanzione irrogata a suo carico;

b) quanto alla gara Ancona/Mantova del 30 maggio 2010: in via principale, accogliere i presenti motivi di appello perché del tutto fondati sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, prosciogliere Salvatore Mastronunzio da ogni addebito annullando e/o revocando la sanzione irrogata a suo carico; in via subordinata, ove ritenuto, previa riqualificazione dei fatti oggetto di deferimento sotto la specie dell'art. 1 comma 1 C.G.S. (violazione obblighi lealtà, correttezza e probità), irrogare a Salvatore Mastronunzio la sanzione minima che sarà ritenuta di giustizia.

In via istruttoria si chiede:

- l'audizione, in contraddittorio fra le parti, dei calciatori Carlo Gervasoni e Filippo Carobbio sulle circostanze ed i fatti relativi alle due gare oggetto del presente atto di appello».

Alla riunione tenutasi dinanzi alla Corte di Giustizia Federale nei giorni 2 e 3 luglio 2012, il Procuratore Federale ha ribadito come se per quanto concerne la gara Ancona/Albinoleffe vi è solo un indizio di partecipazione di Mastronunzio al tentativo di “combine”, per la gara di ritorno vi è la prova della partecipazione diretta dello stesso: per queste ragioni la C.D.N. ha ritenuto non sussistere, al contrario della gara di ritorno, la dimostrazione dell'illecito. Confutati, dunque, gli argomenti difensivi, sosteneva l'ineccepibilità della decisione impugnata, di cui chiedeva la conferma.

La difesa, richiamandosi ai motivi dell'appello, ha rinnovato le istanze istruttorie e le richieste di merito formulate nell'atto di impugnazione, insistendo nelle rassegnate conclusioni.

In via logicamente preliminare va esaminata la questione, sollevata nell'atto di appello, della legittimità delle ordinanze dibattimentali di primo grado con cui, negata la sussistenza della pregiudiziale influenza del procedimento penale su quello disciplinare sportivo e riaffermata

l'applicabilità in questo di regole autonome di formazione e valutazione delle prove secondo le linee direttrici dettate dal Codice di Giustizia Sportiva, sono state rigettate le richieste difensive – oggi ribadite – di ammissione di mezzi di prova, in particolare consistenti nell'escussione di coincolpati e, segnatamente, nell'audizione, in contraddittorio fra le parti, dei calciatori Carlo Gervasoni e Filippo Carobbio sulle circostanze ed i fatti relativi alle due gare oggetto di addebito e sanzione.

La Corte non ha dubbi nel ritenere che le ordinanze non meritino alcuna censura, essendosi motivatamente mosse nel solco della costante giurisprudenza federale. Ed infatti, è storicamente radicato il principio secondo cui all'autonomia degli ordinamenti settoriali riconosciuti, come l'ordinamento sportivo, da quello generale debba corrispondere la libera determinazione dei criteri regolatori dell'ammissione della permanenza in essi di chi ne abbia interesse. L'organizzazione, la struttura, il plesso normativo dell'ordinamento settoriale devono, pertanto, riflettere il sistema di valori e fini eletti dall'ordinamento stesso al momento della sua costituzione: proprio il fatto che l'ordinamento generale abbia tradizionalmente ed energicamente, con inequivoche disposizioni legislative e con non meno espliciti orientamenti giurisprudenziali, riconosciuto l'autonomia del diritto sportivo rappresenta la più chiara manifestazione dell'approvazione del sistema di valori e fini posti a fondamento del settore.

Il logico corollario dell'autonoma scelta degli obiettivi da perseguire nell'ambito endofederale è l'omologa libertà nella redazione delle tavole delle condotte incompatibili con l'appartenenza soggettiva ad esso e, in via strumentale e necessaria, dei mezzi e delle forme di tutela dell'ordinamento sportivo dalle deviazioni che si dovessero verificare al suo interno. È, infatti, da reputare intimamente ed immancabilmente connessa con l'autonomia dell'ordinamento sportivo la sua idoneità a munirsi in via indipendente di un circuito normativo che reagisca alla negazione dei valori del mondo dello sport: anche questa pronta capacità di replica alla rottura delle regole interne è implicita condizione del riconoscimento e della salvaguardia provenienti dall'ordinamento statale.

Questa premessa, che riassume decenni di conforme indirizzo giurisprudenziale sportivo, porta ad affermare in linea generale la niente affatto obbligata permeabilità dell'ordinamento sportivo ad ogni e ciascuna disposizione dell'ordinamento generale astrattamente applicabile alla singola fattispecie. Ed infatti, l'ordinamento sportivo, da un canto, è estraneo alle previsioni normative generali che nascono con riguardo ad ambiti tipicamente ed esclusivamente statali (come il procedimento penale e le regole che per esso sono dettate per governare i rapporti con altri procedimenti svolgentisi in ambito generale, quali quelli civili, amministrativi, disciplinari ecc.); esso, d'altro canto, è libero di perseguire la propria pretesa punitiva nei confronti degli appartenenti che si sottraggano al rispetto dei precetti con autonomi mezzi di ricerca e valutazione della prova che non necessariamente debbono identificarsi con quelli propri dell'ordinamento statale, fatta ovviamente salva l'osservanza del diritto di difesa, costituzionalmente protetto.

Non vi è, quindi, alcun bisogno di sospendere il procedimento disciplinare se la pretesa punitiva federale viene esercitata sulla scorta di un materiale probatorio già giudicato dagli organi di giustizia sportiva congruamente espressivo del livello di infrazioni contestate, senza subordinare all'esito di un procedimento che si svolge in ambiti e tempi sensibilmente diversi, con parametri e criteri di raccolta e valutazione degli elementi di giudizio non coincidenti, la propria esigenza di pronto ristabilimento dell'ordine violato, a beneficio degli altri consociati ed a difesa del bene comune.

Ad analoga conclusione deve pervenirsi con riguardo alle richieste istruttorie ripetute dall'appellante. Ad esse ha esattamente, ed in omaggio ad una giurisprudenza che ha resistito nel corso di lunghi anni, replicato la Commissione di primo grado osservando che le regole del procedimento sportivo, cui gli organi di giustizia sono tenuti ad uniformarsi, non prevedono il dovere del giudicante di allargare l'orizzonte del materiale probatorio già acquisito, se questo soddisfa a suo avviso le esigenze del giudizio, né di sottoporre – come nel caso di specie – ad interrogatorio altri coincolpati, in ipotesi indisponibili a sostenerlo, anche considerato che essendo gli stessi, appunto, anch'essi parti del giudizio o, comunque, destinatari dell'atto di deferimento, non potrebbero, in ogni caso, assumere la veste di teste.

Da questo punto di vista, non rappresenta in alcun modo violazione del diritto di difesa,

apprezzabile in sede di giudizio di impugnazione, la circostanza che il procedimento si svolga sulla base degli atti acquisiti e, più in generale, nel rispetto delle norme del Codice di Giustizia Sportiva: il che è indubbiamente avvenuto nel corso del giudizio di primo grado. A rafforzare il convincimento appena espresso sta, infine, la considerazione che alla difesa non è mai precluso il concorso alla formazione della prova mediante produzione documentale, come è reiteratamente accaduto nei due gradi del presente giudizio.

In sintesi, quindi, del tutto priva di pregio è la questione, agitata dal ricorrente nell'atto di appello, circa l'esigenza di completare il quadro probatorio. Eccezione, come detto, che non può trovare comunque accoglimento perché presuppone, erroneamente, l'automatica applicazione di tutti i principi che regolano il giudizio penale al procedimento disciplinare, che a quello sicuramente si informa senza però costituirne una pedissequa e scontata ripetizione che sarebbe, in tal caso, assolutamente inutile e si potrebbe tradurre in una lesione dell'autonomia dell'ordinamento sportivo e delle sue caratteristiche di tipicità e specialità.

Ciò premesso, la Corte osserva che la decisione impugnata non meriti alcuna delle censure mosse e che, pertanto, debba essere confermata, per effetto del rigetto dell'impugnazione. Ed invero, le approfondite e capillari indagini, utilmente riversate nel presente procedimento disciplinare, hanno consentito di ritenere raggiunta la prova della sussistenza degli illeciti contestati a Salvatore Mastronunzio con riferimento alle gare Albinoleffe/Ancona del 30 maggio 2009 e Ancona/Mantova del 30 maggio 2010.

L'attenta e dettagliata attività investigativa, della giustizia ordinaria prima e di quella federale poi, ha consentito di mettere a disposizione degli organi giudicanti una serie consistente e preziosa di elementi suscettibili di specifica valutazione da parte degli stessi predetti organi, nell'ambito della loro autonomia di giudizio, onde pervenire, nei singoli casi e con riferimento a ciascun soggetto deferito, alle conclusioni di proscioglimento o di affermazione di responsabilità per tutti o parte degli addebiti ascritti.

In questo quadro di riferimento complessivo si inserisce la condotta, oggetto di autonomo esame nel presente procedimento, che, ritiene questa Corte, deve tradursi nell'affermazione di sussistenza dell'illecito (sussumibile nella previsione dell'art.7 C.G.S.) consistente nell'attentato all'integrità delle singole gare di cui trattasi, interamente addebitabile all'appellante.

Dal coacervo degli elementi suscettibili di valutazione da parte di questa Corte emerge, in una sintesi complessiva, l'esistenza di solidi elementi probatori per ritenere fondata l'affermazione di responsabilità di Mastronunzio in ordine alla incolpazione di cui all'art. 7, commi 1, 2, 5 e 6, C.G.S., per aver, in concorso con altri calciatori, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato delle gare sopra indicate.

È provato il tentativo del ricorrente di concordare lo svolgimento e/o il risultato della gara Albinoleffe/Ancona del 30 maggio 2009.

In tal ottica, Gervasoni, interrogato in data 27.12.2011 dalla Procura della Repubblica di Cremona, già in relazione alla gara di andata Ancona/Albinoleffe del 17 gennaio 2009, riferiva di un contatto tra due calciatori per combinare un pareggio, contatto che, però, non aveva avuto seguito. Nel successivo interrogatorio del 12.3.2012, tuttavia, il predetto calciatore precisava: « io che avevo da poco conosciuto Gegic ho avuto alcuni contatti telefonici con Comazzi, con il quale avevo giocato nel Como e nel Verona e che all'epoca era nell'Ancona. Allora era l'ultima partita del girone di andata e proposi a Comazzi un pareggio con over. In un primo momento sembrava che i compagni di squadra di Comazzi fossero d'accordo, ma poi Mastronunzio e Nassi cambiarono idea e non se ne fece più niente. Rimanemmo d'accordo che la discussione sarebbe stata ripresa nella partita di ritorno in termini che sarebbero variati a seconda della posizione delle due squadre».

Nel predetto interrogatorio del 27.12.2011 Gervasoni riferisce che, quanto alla gara Albinoleffe/Ancona, conclusasi con il risultato di 3 a 4, qualche giorno prima della partita venne contattato da tre giocatori dell'Ancona, che gli rappresentarono che per loro vincere quella partita sarebbe stato di vitale importanza. «Io manifestai la mia disponibilità e parlai con i miei compagni, ma non tutti erano d'accordo. Pertanto, quando si ripresentarono io dissi loro che per me poteva stare anche bene, ma pur garantendo il mio apporto, non avrei potuto certo garantire il risultato. Io non feci niente di particolare e comunque, dato il risultato, un paio di giorni dopo, quei giocatori

dell'Ancona mi portarono la somma aggiratasi sui 15.000 € I calciatori dell'Ancona in questione erano Colacone, Turati Marco e Mastronunzio».

Affermazioni, quelle di Gervasoni, ribadite e precisate nell'audizione del 13.4.2012 innanzi alla Procura Federale: «Confermo quanto ho riferito e vorrei aggiungere che i primi contatti telefonici li ho avuti con Comazzi. Lui voleva sapere se eravamo disposti a perdere. Io gli feci capire che la cosa non dipendeva solo da me. Dopo Comazzi si fece sentire Turati il quale in una telefonata mi chiese dove mi trovavo. Avuta risposta poco dopo mi raggiunsero nella zona di Legnano Colacone, Mastronunzio e lo stesso Turati. Nell'occasione mi chiesero se ero disposto a perdere con l'incentivo di una somma di denaro. Prima della partita mi avvicinai a loro dicendo che per la combine ero da solo. La partita andò a buon fine. Per il resto confermo quanto dichiarato all'A.G.».

Come rilevato dalla Procura Federale, siffatte dichiarazioni trovano riscontro in quelle rese da Filippo Carobbio, che, interrogato dalla Procura della Repubblica di Cremona in data 19.1.2012, ha affermato: «Gervasoni mi disse che aveva degli amici da favorire nella squadra avversaria e ritengo che in effetti abbia agito in tal senso in quanto, dopo che eravamo stati in vantaggio per 3 – 1, l'Albinoleffe perse 3 – 4». Nella successiva audizione del 29.2.2012, precisava ulteriormente: «qualche giorno prima della gara, Gervasoni mi disse di essere stato contattato dai calciatori dell'Ancona Colacone Roberto, Turati Marco e Mastronunzio Salvatore per dargli la vittoria in cambio di denaro; gli riferii che non ero d'accordo in quanto era la mia ultima partita con l'Albinoleffe e non volevo lasciare un cattivo ricordo; non so se Gervasoni lo chiese ad altri compagni, comunque non ne seppi più nulla, anche se mi accorsi che la gara era combinata, specialmente per il ribaltamento del risultato e per il comportamento di gara di Gervasoni».

Riscontri esterni alle dichiarazioni di Gervasoni sono in qualche modo, poi, desumibili dalle affermazioni rese da Ferrari e Conteh. Quest'ultimo, ascoltato dalla Procura federale in data 13.4.2012, dichiara: «in ordine alla gara Albinoleffe/Ancona del 30.5.2009, ricordo che, dopo essere stati in vantaggio per 3 – 1, la gara terminò 4 – 3. Considerando tale andamento, mi venne il dubbio che Gervasoni potesse aver combinato un'ennesima partita e, da quel momento, adirato per quanto successo in quanto era l'ultima partita di campionato e volevo fare bella figura davanti ai nostri tifosi che ci tenevano, decisi di non aver più nulla a che fare con lui».

Ferrari, invece, riferisce il 24.4.2012 alla Procura Federale: «(...) Posso solo dire che, alla fine dell'ultima partita di campionato, Albinoleffe – Ancona terminata 3 – 4, dopo che eravamo stati in vantaggio per 3 – 1 fino pochi minuti dalla fine, ho ripensato a quanto detto da Gervasoni in occasione dell'episodio Vantaggiato (Rimini/Albinoleffe del 20.12.2008, ndr) ed ho avuto dei sospetti sulla regolarità dell'incontro. Preciso comunque che le mie sono comunque sensazioni personali che non si fondano su dirette conoscenze di eventuali combine».

Utili spunti probatori anche nelle dichiarazioni di cui al verbale di interrogatorio di persona sottoposta ad indagini rese da Marco Turati all'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari in data 30.5.2012: «Faccio presente che noi dell'Ancona avevamo assolutamente bisogno di vincere nella speranza di evitare la retrocessione. Il nostro D.S. Larini parlò con Colacone e Mastronunzio per sapere se conoscevano qualcuno dell'Albinoleffe. I due colleghi vennero da me perché sapevano che avevo giocato con Gervasoni dell'Albinoleffe e io gli dissi che nei giorni successivi avrei dovuto incontrarlo insieme ad un comune amico di nome Tiberio Guarente. Incontrati effettivamente Gervasoni dell'Albinoleffe alcuni giorni prima della partita, in un locale fuori Milano dove c'era una festa. Gervasoni, quando gli presentai questo discorso, rispose in modo molto perplesso dicendo che aveva già problemi con i suoi compagni di squadra. Rividi Gervasoni sabato in campo, poco prima dell'incontro e mi disse che almeno per quanto concerneva lui, che non avrebbe giocato al massimo in quanto veniva da una settimana di divertimenti. Non poteva comunque garantirci nulla. Vincemmo 4 – 3 all'ultimo secondo. Dopo la partita il D.S. Larini, parlò con il Presidente che si chiama Petocchi che gli diede il via libera a ricompensare Gervasoni anche, a mio avviso, non aveva fatto niente di particolare. Seppi da Mastronunzio che Gervasoni era stato ricompensato ma io non ebbi alcun incarico in tal senso».

La ricostruzione operata da Gervasoni in ordine alla "combine" della gara di cui trattasi appare estremamente circostanziata e nessun limite incontra nella circostanza, evidenziata dalla

difesa dell'appellante, della sua progressiva precisazione nel corso dei successivi interrogatori della Procura della Repubblica e delle diverse audizioni operate in sede federale. Peraltro, quanto all'attendibilità delle predette dichiarazioni di Gervasoni, correttamente la stessa Procura Federale ha evidenziato come lo stesso abbia reso dichiarazioni «autoaccusatorie (peraltro su una gara non oggetto di indagine della Procura di Cremona e quindi allo stesso non addebitata)».

Si aggiunga che, per quanto non diretto, le dichiarazioni di Gervasoni trovano riscontro in quelle rilasciate da Carobbio, puntualmente informato sulla proposta di “combine” avanzata dai calciatori dell'Ancona. Così come ulteriori elementi che si dirigono nella medesima anzidetta direzione possono trarsi dalle dichiarazioni di Conteh che, seppur estraneo ed inconsapevole degli accordi tra Gervasoni ed i giocatori dell'Ancona, ha avuto modo di affermare, spontaneamente, che dall'andamento della gara aveva intuito si trattasse di una partita combinata.

Il quadro probatorio sopra sinteticamente riferito, che milita di certo per l'affermazione di responsabilità di Mastronunzio, non è in alcun modo scalfito dalle dichiarazioni, di opposto tenore, rese dagli altri soggetti coinvolti e, in particolare, da Colacone, Turati e dallo stesso Mastronunzio, tese a negare qualsivoglia coinvolgimento nella combine di Albinoleffe/Ancona. Sotto tale profilo, coglie ancora una volta nel segno la Procura federale allorché evidenzia la loro assoluta inverosimiglianza ed inattendibilità, laddove lette alla luce del complessivo quadro probatorio.

Di non minore interesse è poi il racconto di Gervasoni, non smentito nei suoi profili storico-logistici, relativo alla gara Ancona – Mantova del 30 maggio 2010, terminata con il punteggio di 2 a 2.

Interrogato dalla Procura della Repubblica di Cremona, in data 12.03.2012, afferma: «... il 30 maggio 2010, sempre senza che alle spalle ci fossero gli zingari, abbiamo cercato di comprare la sconfitta dell'Ancona o quanto meno di concludere un accordo che consentisse di “guardare” gli altri risultati delle partite per la salvezza che si disputavano contemporaneamente ... Fu il Magalini a darci la macchina della società per recarci ai luoghi dell'appuntamento con giocatori dell'Ancona. In particolare vi fu un primo incontro in un parcheggio nel quale io, Locatelli, Bellodi e Nassi ci incontrammo con il Mastronunzio dell'Ancona. Lui si riservò di darci una risposta dopo averne parlato con i suoi compagni. In occasione di un secondo incontro dopo cena, oltre a noi quattro, Mastronunzio si presentò con Cristante, De Falco e Colacone. Noi (parlò soprattutto Locatelli), dopo aver prospettato la possibilità di vincere, come ipotesi subordinata di un possibile accordo indicammo la possibilità di tirare a lungo la partita su un risultato di parità in modo da rinviare negli ultimi dieci minuti l'incontro vero e proprio, in attesa di sapere i risultati degli altri campi ... L'accordo non venne concluso in quanto quelli dell'Ancona avevano paura e non si fidavano».

Nell'audizione in sede federale del 13.4.2012 Gervasoni precisa che «il Locatelli si rivolse a Magalini per avere l'auto con cui è andare all'incontro per cercare di concordare l'esito della gara. Io ero presente nel momento in cui Locatelli ha chiesto le chiavi della macchina a Magalini esplicitandone il motivo. Preciso che la macchina fornita dalla società Mantova (una Alfa 147 di colore scuro in uso a Magalini) ci servì per raggiungere il parcheggio dove avvenne il primo incontro che era situato poco dopo dall'albergo. L'utilizzo dell'auto serviva per seguire la macchina di Mastronunzio che infatti ci precedette sino ad un parcheggio un po' nascosto. Nel secondo appuntamento sempre con la stessa auto raggiungemmo un luogo distante parecchi chilometri in una zona buia vicino ad un campo di pratica di golf. Al ritorno dagli appuntamenti riferimmo al Magalini dell'esito degli incontri specificando che i giocatori dell'Ancona non si fidavano della nostra parola e che di conseguenza avrebbero giocato la partita regolarmente».

Convergenti le dichiarazioni rese da Andrea De Falco (Ancona): «La sera prima della gara ricordo che, intorno alle 21 subito dopo cena, Mastronunzio e Colacone, i miei “capitani” mi invitarono a seguirli per una passeggiata, o almeno così mi venne riferito, salimmo in auto e, dopo un breve tragitto, arrivammo in un piazzale; in quel momento mi accorsi che lì sostava una vettura dalla quale scesero alcuni giocatori del Mantova, di cui ricordo Nassi, Bellodi e Locatelli [...] Mastronunzio e Colacone colloquiarono con gli altri atleti presenti. Fu in quel momento che capii la ragione dell'incontro e cioè che i calciatori del Mantova volevano concordare un risultato utile per loro positivo [...]».

Così come quelle fornite da Filippo Cristante (Ancona) nel corso dell'audizione del

19.4.2012: «Ricordo che mi trovavo in ritiro all'Hotel Tre Querce e, dopo cena, verso le 21, alcuni miei compagni, Mastronunzio o Colacone mi dissero che avevano un appuntamento con alcuni calciatori del Mantova e, poiché erano miei ex compagni, mi invitarono ad unirmi a loro ... non ho dato peso alla cosa e mi sono limitato a seguirli senza chiedere il motivo di tale incontro ... salii in auto e trovai, oltre a Mastronunzio e Colacone anche De Falco Andrea; dopo alcuni minuti, arrivammo ad un piazzale e ci incontrammo con i calciatori del Mantova, Bellodi e Locatelli, miei ex compagni e Nassi e Gervasoni ... mi sembra sia stato un discorso ad 8 ... ricordo solo che i calciatori del Mantova si lamentavano della loro posizione in classifica e dei problemi societari che stavano portando al fallimento ... i calciatori del Mantova ci rappresentavano che avevano bisogno di vincere per sperare di salvarsi ... ci evidenziavano che avevano una posizione di classifica per la quale necessitavano di vincere ... mi sembra che noi avevamo bisogno almeno di un pareggio; non ricordo se a loro bastasse un pareggio ... non ci hanno chiesto nulla, né ci hanno offerto soldi».

Di interessante rilievo probatorio anche quanto riferito dal calciatore (allora) del Mantova Tomas Locatelli: «In occasione della gara Ancona/Mantova del 30.5.2010, mentre mi trovavo nel mio albergo in ritiro, dopo cena, verso le 21,00, notavo la presenza nel parcheggio di Nassi e Mastronunzio; li raggiungevo e mi univo a loro per salutarli; restavo con loro per pochi minuti ed avevo modo di assistere ad una conversazione tra due vecchi amici che si scambiavano semplici convenevoli; può essere successo che si siano scambiati qualche battuta scherzosa ove Nassi può aver detto una frase del tipo: "dai mica ci farai due goal domani", frase alla quale Mastronunzio replicò ridendo ... finiti i convenevoli ci si salutò ... preciso che tale incontro si svolse due giorni prima della gara ... il giorno successivo, qualcuno dei miei compagni, non ricordo chi tra Nassi e Gervasoni, venne nella mattinata a dirmi che qualche giocatore dell'Ancona voleva incontrarci, senza però specificarmi il motivo di tale richiesta; a quel punto non mi domandai cosa volessero, ma acconsentii ad incontrarli unitamente a Gervasoni e Nassi per verificare cosa volessero ... rammento che, nel primo incontro, insieme a Nassi e Mastronunzio era lì anche Gervasoni che però non partecipava, come me, alla conversazione ... tornando all'incontro del giorno sé successivo, ribadisco che non so chi dell'Ancona volesse incontrarci, né tantomeno da chi fosse partita l'iniziativa ... nel pomeriggio, non ricordo se con la macchina di Nassi o della società, io, Nassi e Gervasoni raggiungemmo un parcheggio distante, se non ricordo male, a distanza di tanto tempo, 5 minuti circa ... ora ricordo che era presente anche Bellodi ... nel parcheggio ci incontrammo con 3 - 4 giocatori dell'Ancona che io non conoscevo, tranne Cristante che aveva giocato con me nel Mantova ... preciso che i giocatori dell'Ancona erano venuti con la loro auto nell'albergo del nostro ritiro e noi lo seguimmo con la nostra auto al parcheggio sopra indicato, che raggiungemmo in circa 15 minuti .... è probabile che non si volessero far vedere davanti al nostro albergo e per questo raggiungemmo il detto parcheggio ... Mastronunzio credo fosse presente ... c'era inoltre 1 o 2 calciatori che però non riconoscevo ... ci scambiammo dei convenevoli e poi Gervasoni e Nassi parlavano con i calciatori dell'Ancona e venne ripreso il discorso del giorno prima in ordine alla gara da disputare e io, avendo la sensazione che i toni non fossero scherzosi come il giorno precedente, mi permisi di intervenire, come anziano della squadra, che non ci eravamo certamente incontrati per combinare il risultato della gara o per comprarci la partita».

Anche in questa circostanza, dunque, la ricostruzione operata da Gervasoni in ordine al tentativo di combinare il risultato della gara di cui trattasi (combine, poi, non perfezionatasi poiché i giocatori dell'Ancona non si fidarono) trova solidi riscontri. Del resto, l'ipotesi delineata dalla norma di cui all'art. 7 C.G.S. configura, come noto, un illecito in ordine al quale non è necessario, ai fini dell'integrazione della fattispecie, che lo svolgimento od il risultato della gara siano effettivamente alterati, essendo sufficiente che siano stati poste in essere attività dirette allo scopo. Recita, infatti, la norma: «*Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica costituisce illecito sportivo*». Si tratta, dunque, di illecito c.d. formale, per il cui perfezionarsi non occorre un conseguente evento in senso naturalistico. Un'ipotesi, in altri termini, di illecito di pura condotta o, detto altrimenti, a consumazione anticipata, che si realizza (*rectius*: consuma) anche con il semplice tentativo e, quindi, al momento della mera messa in opera di atti diretti ad alterare il fisiologico svolgimento della gara, od il suo risultato, ovvero ad

assicurare a chiunque un vantaggio in classifica.

Quanto, poi, alla prospettazione difensiva secondo cui la proposta avanzata dai giocatori del Mantova fu subito respinta da Mastronunzio, la stessa è smentita dai medesimi fatti che connotano la vicenda: se così fosse, non si spiegherebbe perché Mastronunzio si rechi al successivo incontro. Fatto oggettivo, questo, che, al contrario, corrobora quanto affermato da Gervasoni secondo cui all'esito del primo colloquio Mastronunzio non oppose un diniego ma si riservò di parlare della cosa con i suoi compagni di squadra.

L'aggregazione di ciascuno degli elementi probatori appena passati in rassegna, e di quelli descritti tanto nella parte espositiva quanto in quella motiva superiore, unitamente alle modalità medesime dell'incontro, come riferite da Gervasoni e Locatelli, conducono la Corte a ritenere dimostrata la robustezza del fondamento dell'accusa. Nessun dubbio può, pertanto, ragionevolmente sussistere circa la colpevolezza del reclamante, esattamente affermata dai primi Giudici, senza che si possa ipotizzare dunque, come giustamente obietta l'Organo federale requirente, una derubricazione dell'illecito in fattispecie di omessa denuncia.

Sussiste, in definitiva, ampia prova della responsabilità del ricorrente per gli addebiti a lui ascritti. Gli elementi tratti dalle dichiarazioni autoaccusatorie di Gervasoni hanno, come detto, anche trovato riscontri oggettivi e plurime conferme nelle dichiarazioni di altri soggetti coinvolti.

Del resto, come da consolidata giurisprudenza di questa Corte, premesso, sul piano generale, che la prova di un fatto, specialmente in riferimento ad un illecito sportivo, può anche essere e, talvolta, non può che essere, logica piuttosto che fattuale, nel caso di specie, come detto, sono rinvenibili sia elementi di fatto che deduzioni logiche, gli uni soccorrenti le altre, come, sia pure succintamente, dato atto nella decisione di primo grado.

Per inciso, peraltro, questo Collegio ritiene comunque condivisibili le considerazioni della C.D.N. sull'attendibilità delle dichiarazioni, di natura in parte anche autoaccusatoria, rilasciate sugli illeciti di cui trattasi da Gervasoni. La valutazione in termini di attendibilità deve, infatti, essere effettuata nel suo complesso e avuto particolare riguardo al materiale acquisito al presente procedimento, dal quale, come correttamente evidenziato dalla Procura Federale nel corso del dibattimento, emerge l'atteggiamento pienamente collaborativo di Gervasoni (a differenza di quello tenuto in passate occasioni). Dichiarazioni, quelle rese da Gervasoni, che hanno, peraltro, condotto all'applicazione, nei suoi stessi confronti, della sanzione della squalifica.

Si aggiunga che anche la giurisprudenza ordinaria prevalente è orientata nel senso della attendibilità della dichiarazione testimoniale, salvo prova contraria (cfr., ad es., Cassazione pen., 6 aprile 1999, in *Cass. pen.*, 2000, p. 2382). In particolare, secondo diverse pronunce, il giudice deve considerare come veritiera la deposizione, a meno che non risultino specifici elementi che facciano ritenere il contrario, come, ad esempio, quando si tratta di teste che ha interesse a mentire. E, come detto, nel caso di specie, Carlo Gervasoni non ha alcun interesse a mentire, ma, anzi, con le deposizioni di cui si è detto, confessa -di fatto- anche di aver posto egli stesso in essere gli illeciti sportivi contestati.

La stessa Corte di Cassazione ha, poi, avuto modo di precisare - sia in passato (n. 231/1991), sia di recente (n. 41352/2010) - che la chiamata in correità, laddove circostanziata, non richiede uno specifico riscontro probatorio.

Del resto, a prescindere dal contesto probatorio di cui si è detto, non appare in alcun modo suscettibile di accoglimento la diversa versione nella quale, con vari e suggestivi argomenti finalizzati ad evidenziare incongruenze e contraddizioni della ricostruzione accusatoria, si è impegnata la difesa, nella prospettiva di mettere in discussione la verosimiglianza della dinamica e delle ragioni degli incontri di cui trattasi.

Pienamente condivisibile è, infine, la natura e l'entità della pena applicata, anch'essa da confermare, anche considerata la gravità delle condotte contestate, che appaiono capaci di minare la credibilità degli eventi sportivi ed alterare la stessa regolarità di svolgimento dei campionati di calcio.

In conclusione, l'appello va rigettato, con integrale conferma della decisione impugnata e conseguente incameramento della tassa.



Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Salvatore Mastronunzio e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**Publicato in Roma il 7 agosto 2012**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Gerardo Mastrandrea

IL PRESIDENTE FEDERALE  
Giancarlo Abete